



Direzione Territoriale VII - Sicilia
Ufficio Affari Generali
Sezione Acquisti

CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE ACCORDI QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, RELATIVI A DUE DISTINTI LOTTI AVENTI AD OGGETTO RISPETTIVAMENTE PER IL LOTTO 1 I SERVIZI DI TIPO A INERENTI “LA MESSA A SECCO, IL TRASPORTO, IL DEPOSITO IN APPOSITA AREA E LA DISTRUZIONE”, I SERVIZI DI TIPO B INERENTI “LA MESSA A SECCO, IL CARICO SU AUTOARTICOLATI/AUTOCARRI/AUTOTRENI IL TRASPORTO ED IMBARCO SUL TRAGHETTO DI LINEA E LA DISTRUZIONE” E IL SERVIZIO DI TIPO C INERENTE “IL RECUPERO, TRASPORTO NAVALE A MEZZO PONTONE E DISTRUZIONE” DI IMBARCAZIONI APPRODATE NEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA E PER IL LOTTO 2 IL SERVIZIO DI TIPO D INERENTE “LA MESSA A SECCO, IL TRASPORTO IN APPOSITA AREA E LA DISTRUZIONE” ED IL SERVIZIO DI TIPO E INERENTE “IL RECUPERO, TRASPORTO NAVALE A MEZZO PONTONE E DISTRUZIONE” DI IMBARCAZIONI APPRODATE IN TUTTO IL RESTANTE TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA AD ECCEZIONE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

CUI: 97210890584202200086

LOTTO 1 CIG 9800374478

LOTTO 2 CIG 980041022E

Sommario

Sommario.....	2
Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale.....	5
Premessa.....	5
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto.....	5
Art. 2 – Durata degli Accordi Quadro	6
Art. 3 – Importo massimo dei servizi appaltabili	6
Art. 4 – Stipula degli Accordi Quadro.....	6
4.1. Modalità di stipula degli Accordi Quadro	6
4.2. Contenuto degli Accordi Quadro	9
Art. 5 – Contratti attuativi	10
5.1. Stipula dei contratti attuativi	10
5.2. Clausole integrative	11
Art. 6 Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese.....	12
6.1. Raggruppamenti Temporanei di Impresa	12
6.2. Divieto di cessione	12
6.3 Subappalti	12
Art. 7 – Corrispettivi dovuti all’Appaltatore	13
Art. 8 – Pagamenti	14
8.1 Fatturazione	14
8.2 Anticipazione del prezzo	14
8.3 Termini di Pagamento	15
8.4 Tracciabilità.....	15
8.5 Ulteriori disposizioni	16
Art. 9 – Tutela dei lavoratori.....	17
9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori	17
9.2. Estensione di Responsabilità.....	17
9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza	17
Art. 10 – Certificazioni e caratteristiche migliorative dell’offerta	17
Art. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni.....	19
11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone	19
11.2 Assicurazioni	19

Art. 12 – Cauzione definitiva	20
Art. 13 – Oneri fiscali	20
Parte II – Capitolato Tecnico Speciale	21
Art. 14 – Descrizione del servizio	21
14.1. Descrizione sommaria del servizio.....	21
14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A1, A2 e D (“Messa a secco, trasporto e distruzione”), rispettivamente per Lotto 1 (A1 e A2) e Lotto 2 (D)	23
14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B (“Messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione”) - Lotto 1.	25
Art. 15 - Lotti di Gara	31
15.1 Lotto 1 CIG 9800374478	31
15.2 Lotto 2 CIG 980041022E	31
Art. 16 – Tariffe dei servizi.....	31
16.1. Tariffe base servizio di tipo A1 e A2	31
16.2. Tariffe base servizio tipo B.....	33
16.3. Tariffe base servizio tipo C.....	33
16.4. Tariffe base servizio tipo D.....	35
16.5. Tariffe base servizio tipo E.....	36
16.6. Incremento delle tariffe.....	37
Art. 17 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio.....	38
Art. 18 – Particolari adempimenti e prescrizioni.....	38
18.1. Prescrizioni sui rifiuti.....	38
18.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale.....	39
18.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione.....	40
18.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro	40
18.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili nel comune di Lampedusa e Linosa e nelle Aree sottoposte a vincoli di natura ambientale	41
18.6 Prescrizioni sulle aree messe a disposizione dall’Appaltatore per il servizio di tipo “A1” e per il servizio di tipo “D”	41
18.7 - Riciclaggio di navi europee	42
18.8 – Costi analisi chimiche	42
Art. 19 - Provvista dei mezzi d’opera.....	42

Art. 20 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro	43
Art. 21 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni.....	43
21.1 – Servizi di tipo A1, di tipo A2, e di tipo D.....	43
21.2 - Servizi di tipo B.....	45
21.3 - Servizi di tipo C ed E	46
Art. 22 – Tempo assegnato per l’espletamento del servizio	47
22.1 Servizi di tipo A1, A2, C, D e E	47
22.2 Servizi di tipo B.....	48
Art. 23 – Esecuzione anticipata in via d’urgenza	48
Art. 24 – Cronoprogramma e P.O.S.	48
Art. 25 – Proroghe, sospensione dell’esecuzione del contratto e ripresa delle attività	49
Art. 26 – Ultimazione delle attività	49
Art. 27 – Verifica della conformità e certificazione di regolare esecuzione.....	50
Art. 28 – Penali e comunicazioni all’ANAC	50
Art. 29 – Cause di Risoluzione e Recesso degli Accordi Quadro.....	51
Art. 30 – Contestazioni e Riserve.....	53
Art. 31 – Normativa di Riferimento	53
Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri	55
Annesso 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione.....	61

Parte I – Disciplina del rapporto contrattuale

Premessa

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e della Circolare di Presidenza del Consiglio del 13 febbraio 2003, è l'Ente ordinariamente incaricato di provvedere alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

L'Agenzia, è altresì incaricata della distruzione dei beni sequestrati, tra cui anche le imbarcazioni, nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando di cui all'art.301-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 del DM 23/11/2005, n. 295, che detta le disposizioni di attuazione del predetto art. 301-bis.

La presenza di tali imbarcazioni, anche in considerazione del consistente e costante afflusso di migranti nella Regione Sicilia, determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Con l'intento di raggiungere il suddetto obiettivo, la **DT VII –Sicilia** ha determinato di bandire una gara di appalto, a evidenza pubblica comunitaria, finalizzata alla stipula di due Accordi Quadro, ciascuno riguardante un distinto lotto così come descritti nel successivo articolo.

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

1. Oggetto dell'appalto sono due Accordi Quadro, come definiti dall'art. 54 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da stipularsi tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT VII – Sicilia (d'ora in avanti denominata "Stazione Appaltante") e un solo operatore economico (d'ora in avanti denominato Affidatario, Aggiudicatario o Appaltatore) per ciascuno dei due lotti previsti, finalizzato alla stipula di contratti attuativi aventi ad oggetto rispettivamente per il lotto 1 il servizio di tipo A1 inerente "la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area nella disponibilità dell'affidatario e la distruzione", il servizio di tipo A 2 inerente "la messa a secco, il trasporto, il deposito presso l'ex base Loran o altra area a disposizione dell'Agenzia e la distruzione", il servizio di tipo B inerenti "la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e la distruzione" e il servizio di tipo C inerente "il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione" di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa e per il lotto 2 il servizio di tipo D inerente "la messa a secco, il trasporto in apposita area e la distruzione" e il servizio di tipo E inerente "il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione" di imbarcazioni approdate in tutto il restante territorio della Regione Sicilia ad eccezione del comune di Lampedusa e Linosa, per le quali sia stata disposta la distruzione da parte delle competenti Autorità, così come meglio dettagliato negli artt. 14.2 , 14.3 e 14.4 del presente capitolato tecnico.
2. I servizi sopraelencati, possono altresì essere attivati per la distruzione e lo smaltimento di imbarcazioni sequestrate o confiscate a seguito di operazioni anticontrabbando, in attuazione della disciplina prevista dall'art. 301-bis del TULD e dall'art. 4 del Regolamento di attuazione, DM 23/11/2005, n. 295.
3. I predetti servizi sono eseguibili a seguito della sottoscrizione di appositi "*contratti attuativi*", soggetti agli obblighi e prescrizioni descritti nel presente capitolato tecnico, che precisa in dettaglio la disciplina del rapporto contrattuale, le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, i relativi corrispettivi e le ulteriori obbligazioni a carico delle parti.

4. Gli Accordi Quadro non costituiscono né rappresentano l'attribuzione del servizio in via esclusiva in favore degli Appaltatori aggiudicatari. Infatti, nel corso della validità degli Accordi Quadro, la Stazione Appaltante è libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di esecuzione della prestazione, di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il servizio oggetto del presente capitolato anche in favore di soggetti terzi diversi dagli Appaltatori.

Art. 2 – Durata degli Accordi Quadro

1. Gli Accordi Quadro stipulati per ogni singolo lotto avranno la durata di 3 (tre) anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della sottoscrizione dell'Accordo. A partire da tale data possono essere stipulati i singoli contratti attuativi.
2. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza di ciascun Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione di un nuovo Appaltatore, ricorrere a proroghe contrattuali ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.

Art. 3 – Importo massimo dei servizi appaltabili

L'importo massimo dei servizi appaltabili mediante gli Accordi Quadro è pari a euro 12.000.000,00 (escluso Iva) suddiviso nei seguenti lotti, meglio descritti all'art. 15:

Lotto 1 - Servizi A1, A2, B e C nel Comune di Lampedusa e Linosa: importo massimo dei servizi affidabili pari ad € 9.000.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta, stimati in € 360.000,00 e compresi nei singoli prezzi unitari previsti per le tariffe del servizio A1, del servizio A2, del servizio B e del servizio C;

Lotto 2 - Servizi D e E nei comuni della Regione Sicilia, ad eccezione dei Comuni di Lampedusa e Linosa: importo massimo dei servizi affidabili pari ad € 3.500.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta, stimati in € 140.000,00 e compresi nei singoli prezzi unitari previsti per le tariffe del servizio D e del servizio E.

Il valore di ciascun Accordo quadro, da stipularsi all'esito dell'aggiudicazione di ciascun lotto, sarà pari – indipendentemente dal ribasso offerto sulle tariffe poste a base di gara - al massimale del lotto medesimo. I valori delle prestazioni effettivamente appaltate potrebbero discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della non prevedibilità delle situazioni di urgenza che potrebbero verificarsi, del flusso delle imbarcazioni di migranti approdate sul territorio siciliano, etc.. L'Appaltatore sottoscrittore di ciascun Accordo Quadro non può pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui – nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro – non divenisse affidatario di servizi e/o l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti successivi dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori a quelli sopraelencati.

Art. 4 – Stipula degli Accordi Quadro

4.1. Modalità di stipula degli Accordi Quadro

1. La sottoscrizione di ciascun Accordo Quadro deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, fatto salvo diverso termine espressamente

concordato dalla Stazione Appaltante con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016. Con la comunicazione di cui sopra, la Stazione Appaltante è tenuta ad assegnare un termine per la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto ove non ancora presentati.

2. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, entro il termine di cui al comma 1, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede mediante posta elettronica certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
3. Decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'aggiudicazione. Con lo stesso provvedimento o con altro atto separato, la Stazione Appaltante può promuovere l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Ciascun Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, che provvederà alla registrazione dei contratti presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Resta peraltro inteso, al riguardo, che l'onere economico della registrazione deve sempre essere assolto dall'Appaltatore sulla base delle tariffe stabilite dal d.P.R. n. 642/1972 s.m.i.. Allo scopo, sarà cura dell'Ufficiale Rogante esigere preventivamente dall'Appaltatore le prove dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro e di bollo.
5. Relativamente al **lotto 1**, qualora l'Appaltatore si sia impegnato, in sede di offerta tecnica per l'ottenimento di un punteggio aggiuntivo, a garantire la disponibilità, presso l'isola di Lampedusa, di un'area per il deposito temporaneo e la demolizione delle imbarcazioni fino alla conclusione della validità dell'Accordo quadro (e delle eventuali proroghe), dotata di parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), di cui al decreto assessoriale 36/GAB del 14 febbraio 2022 pubblicato in GURS il 25 marzo 2022 rispettante le misure di conservazione sito specifiche connesse con il Piano di gestione Isole Pelagie approvate con DDG 861/2010 e DM 21/12/2015, al fine di procedere alla stipula dell'Accordo Quadro dovrà fornire, per la suddetta area, copia del parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Qualora la pratica di rilascio del parere VINCA si sia conclusa con un diniego, verrà decurtato il relativo punteggio premiale attribuito in sede di offerta tecnica e si procederà alla rideterminazione della graduatoria di merito.

L'appaltatore dovrà altresì fornire una dichiarazione sottoscritta in cui dovrà essere specificato che:

- a) l'appaltatore potrà fornire adeguata prova di contratti stipulati con i cantieri navali già autorizzati per la demolizione;
- b) l'area è dotata di tutti i permessi e delle autorizzazioni necessarie per il temporaneo posizionamento delle imbarcazioni e per la demolizione, sia ai fini ambientali che ai fini antincendio; eventuali costi connessi all'adeguamento delle aree sono a carico dell'Appaltatore;
- c) si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'area. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell'Appaltatore;
- d) si impegna a garantire che le imbarcazioni posizionate nell'area siano accessibili senza impedimento alcuno sia per il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che per i

mezzi di eventuali società terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della Stazione Appaltante;

- e) l'area per il deposito temporaneo e per la demolizione, qualora sia all'interno di un sito lavorativo (ad esempio, cantiere, etc...), è stata oggetto della necessaria valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Si specifica che, qualora l'operatore economico aggiudicatario non si sia impegnato, in sede di offerta tecnica, a garantire la disponibilità di un'area per lo stoccaggio e la demolizione delle imbarcazioni e/o non abbia ottenuto il rilascio del parere favorevole VINCA, il servizio A1 non potrà essere attivato.

6. Relativamente al **lotto 2** l'Appaltatore, essendosi impegnato in sede di offerta a garantire la disponibilità di un'area di deposito temporaneo e di demolizione dei natanti, al fine di procedere alla stipula dell'Accordo Quadro, dovrà fornire una dichiarazione, sottoscritta in cui dovrà essere specificato che:

- a) ha la disponibilità giuridica delle aree e ne allega idoneo titolo (ad esempio, atto di proprietà, contratto di affitto, contratto di comodato d'uso, etc..);
- b) le Aree di deposito temporaneo, una di almeno 700 mq in un comune della Sicilia Occidentale e un'altra di almeno 700 mq in un comune della Sicilia Orientale, saranno rese disponibili a titolo gratuito, ed autorizzate in caso di affidamento tramite contratti attuativi del servizio di tipo "D", per il temporaneo posizionamento e la distruzione delle imbarcazioni dei migranti fino alla conclusione della validità dell'Accordo quadro (e delle eventuali proroghe);
- c) l'appaltatore potrà fornire adeguata prova di contratti stipulati con i cantieri navali già autorizzati per la demolizione;
- d) le aree sono dotate di tutti i permessi e delle autorizzazioni necessarie per il temporaneo posizionamento delle imbarcazioni e per la demolizione, sia ai fini ambientali che ai fini antincendio; eventuali costi connessi all'adeguamento delle aree sono a carico dell'Appaltatore;
- e) si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nelle aree. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell'Appaltatore;
- f) si impegna a garantire che le imbarcazioni posizionate nelle aree siano accessibili senza impedimento alcuno sia per il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che per i mezzi di eventuali società terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della Stazione Appaltante;
- g) le aree per il deposito temporaneo e per la demolizione, qualora siano all'interno di un sito lavorativo (ad esempio, cantiere, etc...), sono state oggetto della necessaria valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

7. Per entrambi i lotti si specifica che alla dichiarazione dovrà essere allegata:

- a) la planimetria delle aree, con l'eventuale indicazione delle parti destinate allo stoccaggio e demolizione dei natanti e delle vie di accesso;
- b) l'eventuale DUVRI (se necessario) e le eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza delle aree;
- c) una relazione tecnica, a firma di un soggetto abilitato, che specifichi le misure antincendio, di organizzazione dell'area e della gestione delle diverse fasi distintamente per ogni tipologia di rifiuto (legno, ferro, materiale elettrico, batterie, carburanti, indumenti, oggetti in plastica,

etc..) e di prevenzione dall'inquinamento ambientale (ad esempio, teli, polveri assorbenti, riserva idrica antincendio, estintori carrellati, pavimentazione impermeabile, etc..

4.2. Contenuto degli Accordi Quadro

1. L'Accordo Quadro sottoscritto per ciascun lotto è aderente allo schema di Accordo Quadro - allegato n. 8 - al Disciplinare di Gara.
2. Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro i seguenti documenti:
 - a) il capitolato tecnico;
 - b) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;
 - c) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
 - d) lo schema di contratto attuativo (allegato 9);
 - e) la determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
 - f) la cauzione definitiva a garanzia dell'Appalto;
 - g) la polizza assicurativa C.A.R. inerente la responsabilità per danni a terzi, cose o persone, a garanzia dell'appalto;
 - h) il patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012, sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore;
 - i) valido titolo che attesti la disponibilità dell'autocisterna per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi liquidi e contratti di lavoro e documenti di riconoscimento in corso di validità dei due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna, costituenti il presidio stabile sull'isola di Lampedusa (solo Lotto 1);
 - j) dichiarazione di messa a disposizione di due aree di almeno 700 metri quadrati (escluse le vie di accesso), con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo meglio descritte nell'art. 18.6 del capitolato tecnico, site rispettivamente in un comune della Sicilia orientale ed in un comune della Sicilia occidentale per il temporaneo posizionamento e la distruzione delle imbarcazioni, per l'intera durata del servizio, corredata dal titolo con cui l'appaltatore ha acquisito la disponibilità giuridica dell'area, dalla planimetria dell'area, e dalle eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza dell'area, da relazione tecnica, a firma di un soggetto abilitato, che specifichi le misure antincendio, di organizzazione dell'area e della gestione delle diverse fasi distintamente per ogni tipologia di rifiuto (legno, ferro, materiale elettrico, batterie, carburanti, indumenti, oggetti in plastica, etc..) e di prevenzione dall'inquinamento ambientale (ad esempio, teli, polveri assorbenti, riserva idrica antincendio, estintori carrellati, pavimentazione impermeabile, etc..) (solo Lotto 2);
 - k) parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) nelle aree messe a disposizione dall'appaltatore (eventuale in caso di dichiarazione in sede di offerta tecnica Lotto 2);
 - l) dichiarazione di messa a disposizione di un'area di almeno 1500 mq (escluse le vie di accesso), con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo meglio descritte nell'art. 18.6 del capitolato tecnico, sita nell'isola di Lampedusa per il temporaneo posizionamento e la distruzione delle imbarcazioni, per l'intera durata del servizio, corredata dal titolo con cui l'appaltatore ha acquisito la disponibilità giuridica dell'area, dalla planimetria dell'area, dal parere VINCA, e dalle eventuali indicazioni specifiche per l'utilizzo in sicurezza dell'area, da relazione tecnica, a firma di un soggetto abilitato, che specifichi le misure antincendio, di organizzazione dell'area e della gestione delle diverse fasi distintamente per ogni tipologia di rifiuto (legno, ferro, materiale elettrico, batterie, carburanti, indumenti, oggetti in plastica,

- etc..) e di prevenzione dall'inquinamento ambientale (ad esempio, teli, polveri assorbenti, riserva idrica antincendio, estintori carrellati, pavimentazione impermeabile, etc..) (eventuale in caso di dichiarazione in sede di offerta tecnica Lotto 1);
- m) titolo di possesso (certificato di proprietà, contratto di locazione, ecc.) di idoneo mezzo navale, di idonea gru, e di idoneo autocarro/autoarticolato con le caratteristiche e le condizioni di utilizzo meglio descritte nell'art. 19 del capitolato tecnico;
 - n) titoli di proprietà o copia del contratto di leasing dei mezzi dichiarati (eventuale in caso di dichiarazione in sede di offerta tecnica);
 - o) copia del contratto formalizzante l'esistenza di un rapporto di subordinazione/collaborazione/consulenza tra il personale qualificato e l'impresa (eventuale in caso di dichiarazione in sede di offerta tecnica).

Art. 5 – Contratti attuativi

5.1. Stipula dei contratti attuativi

1. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire alla stipula di contratti attuativi dipendenti dall'Accordo Quadro relativo a ciascun distinto lotto, ha carattere eventuale e discrezionale e viene adottata nell'arco di validità temporale dell'Accordo Quadro medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.
2. Quando la Stazione Appaltante determini di stipulare un contratto attuativo, sono consegnati all'Appaltatore interessato copia del contratto redatto secondo lo schema allegato al disciplinare di gara e la lista delle imbarcazioni oggetto del servizio, riportante le dimensioni, il materiale e la posizione di ogni imbarcazione ed i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi da effettuare in via autonoma.
3. **Per i servizi di tipo "A1", "A2", B e D** meglio descritti nei successivi artt. 14.2, e 14.3, il contratto è inviato all'Appaltatore **almeno 24 ore prima** della data disposta per la firma del contratto stesso. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire nella data fissata dalla Stazione Appaltante.
4. **Per i servizi di tipo "C" ed "E"** meglio descritti al successivo art. 14.4, il contratto è inviato all'Appaltatore **almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima** della data disposta per la firma del contratto stesso, salvo che venga comunicata la volontà di ricorrere al subappalto con contestuale trasmissione dello schema di contratto. In tale caso la stipula del contratto avviene ad esito dei controlli spettanti alla Stazione Appaltante. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire nella data fissata dalla Stazione Appaltante, previa acquisizione da parte della stessa dei documenti visti di cui al successivo punto 7.
5. Per i contratti di tipo A1, A2, B, C, D ed E è prevista la possibilità per la stazione appaltante di esercitare un "diritto di opzione", integrando la lista delle imbarcazioni da recuperare e demolire, nei limiti di un importo massimo pari al 50% dell'importo contrattuale e comunque entro il limite dell'importo del lotto, alle medesime tariffe e condizioni contrattuali. L'esercizio del predetto "diritto di opzione" ha carattere eventuale e discrezionale e viene adottato dalla Stazione Appaltante, tramite comunicazione via PEC all'Appaltatore, sulla base dell'insindacabile valutazione dei propri fabbisogni.
6. L'Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Capitolato e da tutti gli Allegati al disciplinare di gara.

7. Per i contratti che prevedono i Servizi di tipo A1, A2, B, C, D ed E è onere dell'Appaltatore fornire alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la stipula del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP), che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, il cronoprogramma delle attività di cui all'art. 24 e il Piano di Sicurezza di cui all'art. 18.4 del presente capitolato tecnico. Tali documenti costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
8. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, dei termini di cui ai commi 3 e 4, senza ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo posta elettronica certificata alla formale diffida dell'Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con l'assegnazione di un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).
9. Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o messa in mora, provvede a dichiarare decaduto l'Appaltatore dall'affidamento del contratto attuativo e procede all'incameramento della cauzione definitiva in misura proporzionale al valore del contratto attuativo, fatta salva la facoltà di cui all'art. 29, comma 3, del presente capitolato.
10. Al fine di procedere alla stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante, in caso di sottoscrizione non contestuale, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invia il contratto sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata, previa acquisizione degli allegati (POS e cronoprogramma) di cui al precedente punto 7. In tal caso, ai fini della stipula, l'Appaltatore provvede a firmare digitalmente il medesimo contratto e a reinoltrarlo via PEC alla Stazione Appaltante entro il termine fissato dalla stessa. È onere dell'Appaltatore provvedere alla registrazione dei contratti attuativi in caso d'uso, presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, e al versamento della relativa imposta in misura diversa a seconda che le prestazioni siano imponibili o meno ai fini IVA. Per ulteriori prescrizioni in ordine al trattamento fiscale dei servizi appaltati si rimanda all'art. 13 del presente capitolato tecnico.
11. I contratti attuativi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante, che provvederà alla registrazione presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla data dell'avvenuta stipulazione. Allo scopo, sarà cura dell'Ufficiale Rogante esigere preventivamente dall'Appaltatore le prove dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro e di bollo.

5.2. Clausole integrative

1. In sede di stipula del singolo contratto attuativo, il contenuto negoziale dell'Accordo Quadro può essere integrato, introducendo:
 - a) ogni altra modifica non sostanziale all'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro sottoscritto, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Capitolato e delle previsioni di legge nazionali e/o comunitarie;
 - b) ogni altra previsione che si rendesse necessaria, o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a previsioni normative vigenti e/o sopravvenute.

Art. 6 Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese

6.1. Raggruppamenti Temporanei di Impresa

1. In virtù della specificità del servizio da svolgere e della molteplicità delle attività previste nel presente Capitolato, è facoltà dell'Appaltatore raggrupparsi in RTI con altre società idonee, allo scopo di rendere il servizio a regola d'arte, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.
2. In sede di esecuzione di ciascun servizio, ogni componente di RTI o di Consorzio aggiudicatario del servizio deve eseguire le parti di servizio specificate in sede di offerta.
3. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di RTI di tipo verticale, la mandataria dovrà eseguire le prestazioni principali, come identificate nell'art. 14 del presente Capitolato.

6.2. Divieto di cessione

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Accordo Quadro e i relativi contratti devono essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del succitato Decreto.

6.3 Subappalti

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro ed ai relativi Contratti attuativi, l'Aggiudicatario può avvalersi del subappalto, ad eccezione della prestazione prevalente consistente nell'attività di distruzione dell'imbarcazione, separazione dei rifiuti per caratteristiche analoghe e attribuzione del Codice CER, secondo la disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante**.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 2 del d. lgs 50/2016, l'appaltatore aggiudicatario dovrà eseguire a propria cura la prestazione di distruzione dell'imbarcazione, separazione dei rifiuti per caratteristiche analoghe e attribuzione del Codice CER, in ragione della natura e della complessità dell'appalto.
2. L'Aggiudicatario rimane solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del servizio che intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate nell'ambito del singolo Contratto Attuativo, corredato da apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. L'Affidatario, che voglia avvalersi del subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto

la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

6. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per la prestazione dallo stesso eseguita nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto in subappalto.

7. È permesso l'affidamento di subappalti a Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

- a) che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- b) che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegua il fine di eseguire servizi in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei servizi affidati in subappalto;
- c) che l'esecuzione del subappalto determini la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale", determini, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- d) che il mandato stesso sia gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non abbia effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
- e) che all'impresa capogruppo spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti, fino all'estinzione di ogni rapporto.

8. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

9. **È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.**

Art. 7 – Corrispettivi dovuti all'Appaltatore

1. I Contratti attuativi sono stipulati interamente a misura, sulla base delle tariffe riportate nell'art. 16 del presente capitolato tecnico, su cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

2. I prezzi unitari, dopo l'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed autorizzate.

Art. 8 – Pagamenti

8.1 Fatturazione

1. Per ciascun contratto, il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per il servizio reso avviene in unica soluzione, dopo presentazione della fattura, che deve essere emessa successivamente alla certificazione di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento. Su richiesta dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di disporre pagamenti di acconti. In tal caso il direttore dell'esecuzione procede a predisporre verbale di accertamento della parte di prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali, che comunica al Responsabile del Procedimento, ai fini dell'emissione da parte di questi dei certificati per il pagamento degli acconti.
2. La fattura deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il "codice univoco ufficio" HQI9J9. La fattura deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Piazza Mastai, 12 - 00153 ROMA C.F. 97210890584.
3. In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un R.T.I., tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. devono essere trasmesse a cura della Società mandataria. Il pagamento delle fatture viene convogliato esclusivamente in favore della sola Società mandataria, la quale provvede a sua cura e spese alle successive ripartizioni in favore delle società mandanti, con immediata liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
4. Per i pagamenti in caso di subappalto, si rimanda a quanto previsto nell'art. 6, paragrafo 6.3, comma 6, del presente capitolato.
5. La Stazione Appaltante può compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla stazione appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

8.2 Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016, sarà corrisposto l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore offerto, riferito all'importo del contratto attuativo, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

8.3 Termini di Pagamento

1. Il pagamento delle fatture avviene secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.
2. Per eventuali, specifiche esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, possono essere previsti termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della normativa di legge.

8.4 Tracciabilità

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo anche i subappaltatori.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a:
 - a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (*Filiera delle Imprese*), uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b) registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
 - e) inserire o a procurare che siano inseriti, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi CIG derivati;
 - f) comunicare all'Agenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g) osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

- b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), l'Appaltatore:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come sopra declinati, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Affidatario del servizio e la Filiera delle Imprese in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

8.5 Ulteriori disposizioni

1. Il pagamento della fattura è tassativamente subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti ad esso derivanti dall'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante può opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base all'Accordo Quadro stipulato, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo comma, ai sensi dell'art.106 comma 13 del d.lgs 50/2016.

Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), deve essere fatto esclusivo riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Codice Fiscale: 97210890584 Pec: dir.dogane@pec.adm.gov.it Indirizzo: Piazza Mastai, 12 - 00143 Roma (RM)

Nel relativo contratto attuativo devono essere previsti, a carico del cessionario, i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

L'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono risolti di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dall'affidamento del servizio.

Art. 9 – Tutela dei lavoratori

9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.

9.2. Estensione di Responsabilità

1. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare le disposizioni di cui al superiore art. 9.1 a tutti i propri eventuali subappaltatori.
2. In ipotesi di subappalto non autorizzato, l'Appaltatore non è esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori, senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza

1. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del sub-Appaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da essa dovuto, e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo sub-Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospende ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il sub-Appaltatore, si sia posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non può vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
2. Nel caso in cui i dipendenti dell'Appaltatore o del sub-Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo sub-Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere l'estromissione della Stazione Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
3. In tutte le ipotesi sopra previste, sono integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.

Art. 10 – Certificazioni e caratteristiche migliorative dell'offerta

1. Per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali e per la bonifica di siti e dei beni contenenti amianto è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al d.lgs. n. 152/2006

in qualsiasi categoria. Le categorie richieste per l'appalto sono le seguenti:

- categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani,
- categoria 4 per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi,
- categoria 5 per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi,
- categoria 9 per la bonifica di siti,
- categoria 10B per la bonifica dei beni contenenti amianto.

L'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali non può essere né soggetta a subappalto né soggetta ad avvalimento, mentre le attività inerenti le categorie elencate possono essere subappaltate a ditte dotate delle prescritte autorizzazioni ambientali nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; tale eventualità dovrà essere indicata obbligatoriamente in sede di offerta.

2. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria o subappaltatrice, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovesse risultare temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, o la relativa iscrizione alle medesime categorie risulti scaduta, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante non può stipulare alcun contratto attuativo. In tale caso, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio *de quo* ad altri operatori economici. Se la sospensione dovesse avvenire durante l'esecuzione di un contratto attuativo e ne dovesse impedire il proseguimento, si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato tecnico. Se tale sospensione perdura per oltre tre mesi, l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 29 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.
3. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria o subappaltatrice, durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, dovesse risultare priva delle caratteristiche indicate come migliorative dell'offerta in sede di gara (possesso di struttura tecnica, di sistema di gestione ambientale, ecc.) la Stazione Appaltante non può stipulare alcun contratto attuativo fino alla riacquisizione delle risorse o delle certificazioni previste nell'offerta. Se tale assenza perdura per oltre tre mesi, l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 29 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.

Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3:

- qualora intervenga la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e siano in corso di esecuzione uno o più contratti attuativi, anche questi ultimi si risolvono di diritto. In tal caso il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto;
 - la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro prima dei tre mesi previsti, con provvedimento adeguatamente motivato.
4. Se l'Appaltatore, nella propria offerta migliorativa, ha dichiarato il possesso di una apposita struttura tecnica di supporto, gli eventuali progetti, relazioni tecniche e piani operativi richiesti nel corso dell'esecuzione del servizio (dalla stazione appaltante e/o da altri Enti) dovranno essere sottoscritti, o almeno approvati, dai professionisti indicati in sede di gara. In caso di cessazione della collaborazione con uno o più dei tecnici indicati in sede di gara, dovrà esserne data pronta comunicazione alla Stazione Appaltante. I curricula vitae dei professionisti che reintegrano la struttura tecnica devono essere trasmessi, via PEC, alla Stazione appaltante, che provvede a

valutarli e, entro 10 giorni, ad approvarli o richiedere la sostituzione dei tecnici indicati con altri professionisti dotati delle necessarie qualifiche ed esperienze.

La Stazione Appaltante non può stipulare alcun contratto attuativo in caso di mancato reintegro della struttura tecnica. In tale situazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare il servizio de quo ad altri operatori economici. Se la struttura tecnica offerta in sede di gara permane non reintegrata per oltre tre mesi, l'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 29 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.

Art. 11 – Responsabilità per danni e Assicurazioni

11.1 Responsabilità per danni a terzi, cose o persone

1. L'affidamento all'Appaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio comporta automaticamente l'assunzione di ogni responsabilità derivante da eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di responsabilità connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella matrice ambientale, dopo l'affidamento delle imbarcazioni all'aggiudicatario, sono interamente a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'area di temporaneo deposito (ex base Loran di Lampedusa o altra area a disposizione dell'Agenzia o eventuale altra area proposta dall'appaltatore), fino alla completa esecuzione del servizio.

11.2 Assicurazioni

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa **C.A.R.** (*Contractors All Risks*), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli, servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da **responsabilità civile** verso terzi e prestatori d'opera e **da inquinamento ambientale**, con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 per il lotto 1 ed il lotto 2, e validità comunque non inferiore a quella dell'Accordo Quadro. In alternativa alla stipula della suddetta polizza, l'Appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza C.A.R. già attiva, avente le caratteristiche sopra indicate. In tal caso deve produrre un'appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato d'appalto. La predetta polizza deve essere presentata alla Stazione Appaltante prima della stipula dell'Accordo Quadro.
2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Accordo Quadro, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante, si risolve di diritto, con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. L'Appaltatore è comunque obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

3. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi nell'offerta economica presentata dallo stesso.

Art. 12 – Cauzione definitiva

1. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto all'Aggiudicatario medesimo, con gli importi e secondo le modalità previste dalla suddetta norma ed entro il termine previsto per la stipula dell'Accordo Quadro.
2. Ai sensi dell'art. 93, c. 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia sarà ridotto nelle misure e nei casi ivi stabiliti. Per beneficiare della riduzione, l'operatore economico trasmette, in sede di offerta, la documentazione attestante il possesso del requisito stabilito dalla predetta norma.
3. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia definitiva è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
4. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente, con la semplice consegna al garante dei certificati di verifica di conformità o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti attuativi.
5. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, può trattenere in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 13 – Oneri fiscali

1. I servizi appaltati, laddove connessi alla demolizione delle imbarcazioni di cui alle lettere a), a-bis) e b) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972, sono assimilati, ai sensi della lettera e) del predetto articolo, a cessione all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai fini IVA.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione dell'Accordo Quadro e per i contratti attuativi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), è a carico esclusivo dell'Appaltatore.
3. Nella registrazione dei contratti attuativi, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), da effettuarsi in caso d'uso presso il competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate con onere a carico dell'Appaltatore, opera il principio dell'alternatività dell'imposta, cioè l'imposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, è dovuta dall'Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.
4. L'imposta di bollo è dovuta dall'operatore economico nella misura di legge sull'istanza di partecipazione, sull'offerta economica, e, in caso di aggiudicazione, sull'Accordo Quadro, sul capitolato tecnico e sui contratti attuativi.
5. È onere esclusivo dell'Appaltatore l'assolvimento delle **obbligazioni doganali** collegate all'importazione dei rifiuti, dei rottami, dei prodotti energetici e dei lubrificanti recuperati dopo la demolizione dei natanti, con pagamento dei relativi diritti. Ulteriori informazioni sulle formalità doganali da assolvere possono essere richieste presso qualsiasi Ufficio delle Dogane.

6. I costi connessi agli oneri indicati ai commi 2 e 3, a carico dell'Appaltatore, si intendono compresi nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio. In caso di verifica della congruità del prezzo offerto, l'analisi dei costi presentata dall'offerente deve prevedere una adeguata stima degli oneri fiscali da sopportare.

Parte II – Capitolato Tecnico Speciale

Il servizio oggetto dell'appalto viene disciplinato nel presente capitolato tecnico speciale.

Art. 14 – Descrizione del servizio

14.1. Descrizione sommaria del servizio

1. L'Accordo Quadro prevede sei possibili distinti servizi:

A1 (Lotto 1) Servizio di “Messa a secco, trasporto e distruzione in apposita area messa a disposizione dall'appaltatore” di imbarcazioni consistente in:

1. allestimento presidio stabile presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna;
2. messa in sicurezza e bonifica delle imbarcazioni, ormeggiate, affondate o incagliate, o a secco;
3. operazioni di bonifica ambientale;
4. rimozione mediante sollevamento delle imbarcazioni tramite gru, trasferimento via terra con idonei automezzi e deposito in apposita area messa a disposizione dall'appaltatore;
5. distruzione delle imbarcazioni e cernita dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione per l'attribuzione del codice CER ai fini del loro corretto smaltimento/recupero presso centri di conferimento autorizzati;
6. prelievo dei rifiuti prodotti, trasporto e smaltimento/ recupero dei suddetti rifiuti presso centri di conferimento autorizzati.

A2 (Lotto 1) Servizio di “Messa a secco, trasporto e distruzione presso l'ex base Loran di Lampedusa o altra area a disposizione dell'Agenzia” di imbarcazioni consistente in:

1. allestimento presidio stabile presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna;
2. messa in sicurezza e bonifica delle imbarcazioni, ormeggiate, affondate o incagliate, o a secco;
3. operazioni di bonifica ambientale;
4. rimozione mediante sollevamento delle imbarcazioni tramite gru, trasferimento via terra con idonei automezzi e deposito presso l'ex base Loran di Lampedusa o altra area a disposizione dell'Agenzia;
5. distruzione delle imbarcazioni e cernita dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione per l'attribuzione del codice CER ai fini del loro corretto smaltimento/recupero presso centri di conferimento autorizzati;
6. prelievo dei rifiuti prodotti, trasporto e smaltimento/ recupero dei suddetti rifiuti presso centri di conferimento autorizzati.

B (Lotto 1) Servizio di “Messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione” di imbarcazioni consistente in:

1. allestimento presidio stabile presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna;
2. messa in sicurezza e bonifica delle imbarcazioni, ormeggiate, affondate o incagliate, o a secco;
3. operazioni di bonifica ambientale;
4. rimozione mediante sollevamento delle imbarcazioni tramite gru e carico su bilici autoarticolati/autocarri/autotreni;
5. trasporto sino alla banchina di attracco, imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle ed avvio ad area autorizzata per la demolizione. Nei periodi di congestionamento o di interruzione del servizio di traghettamento sull'isola maggiore, sarà cura dell'appaltatore parcheggiare temporaneamente i bilici/autoarticolati presso idonee aree sull'isola di Lampedusa;
6. distruzione delle imbarcazioni e cernita dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione per l'attribuzione del codice CER ai fini del loro corretto smaltimento/recupero presso centri di conferimento autorizzati;
7. prelievo dei rifiuti prodotti, trasporto e smaltimento/ recupero dei suddetti rifiuti presso centri di conferimento autorizzati.

C (Lotto 1) Servizio di “Recupero, trasporto navale e distruzione” di imbarcazioni consistente in:

1. allestimento presidio stabile presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna;
2. messa in sicurezza e bonifica delle imbarcazioni, ormeggiate, affondate o incagliate, o a secco;
3. operazioni di bonifica ambientale;
4. rimozione delle imbarcazioni mediante idoneo mezzo navale (pontone munito di gru o altro);
5. trasporto marittimo delle imbarcazioni fino alla località finale di demolizione;
6. scarico delle imbarcazioni dal mezzo navale ed eventuale trasporto via terra fino all'area di demolizione;
7. distruzione delle imbarcazioni e cernita dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione per l'attribuzione del codice CER ai fini del loro corretto smaltimento/recupero presso centri di conferimento autorizzati;
8. prelievo dei rifiuti prodotti, trasporto e smaltimento/ recupero dei suddetti rifiuti presso centri di conferimento autorizzati.

D (Lotto 2) Servizio di “Messa a secco, trasporto e distruzione” di imbarcazioni consistente in:

1. messa in sicurezza e bonifica delle imbarcazioni ormeggiate, affondate o incagliate, o a secco;
2. operazioni di bonifica ambientale;

3. rimozione mediante sollevamento delle imbarcazioni tramite gru,, trasferimento via terra con idonei automezzi e deposito in apposita area messa a disposizione dall'appaltatore;
4. distruzione delle imbarcazioni e cernita dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione per l'attribuzione del codice CER ai fini del loro corretto smaltimento/recupero presso centri di conferimento autorizzati;
5. prelievo dei rifiuti prodotti, trasporto e smaltimento/ recupero dei suddetti rifiuti presso centri di conferimento autorizzati.

E (Lotto 2) Servizio di “Recupero, trasporto navale e distruzione” di imbarcazioni consistente in:

1. messa in sicurezza delle imbarcazioni, ormeggiate, affondate o incagliate, o a secco;
2. operazioni di bonifica ambientale;
3. rimozione delle imbarcazioni mediante idoneo mezzo navale (pontone munito di gru o altro);
4. trasporto marittimo delle imbarcazioni fino alla località finale di demolizione;
5. scarico delle imbarcazioni dal mezzo navale ed eventuale trasporto via terra fino all'area di demolizione;
6. distruzione delle imbarcazioni e cernita dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione per l'attribuzione del codice CER ai fini del loro corretto smaltimento/recupero presso centri di conferimento autorizzati;
7. prelievo dei rifiuti prodotti, trasporto e smaltimento/ recupero dei suddetti rifiuti presso centri di conferimento autorizzati.

14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A1, A2 e D (“Messa a secco, trasporto e distruzione”), rispettivamente per Lotto 1 (A1 e A2) e Lotto 2 (D)

1. Le operazioni di messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento devono avvenire, per ogni singolo sito ove le imbarcazioni sono presenti, con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nello specifico l'Appaltatore è tenuto all'adempimento delle seguenti prestazioni del servizio appaltato, i cui costi sono compresi nelle tariffe a base d'asta:
 - a) allestimento di un presidio stabile (h 24 - 7 giorni su 7) presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna **(solo per il lotto 1)**;
 - b) allestimento dell'area di cantiere (area messa a disposizione dall'appaltatore per il servizio A1 e per il servizio D ed ex base Loran o altra area a disposizione dell'Agenzia per il servizio A2), utilizzando solo la superficie necessaria da delimitare con transenne, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sia ai fini antincendio che ambientali, assicurando la facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso; nello specifico, l'area di cantiere deve essere attrezzata con un numero idoneo di estintori carrellati, una idonea riserva idrica e moto/elettropompa per antincendio, con cassoni metallici (preferibilmente di tipo scarrabile per agevolare il prelievo del rifiuto nella fase di trasporto verso il centro di conferimento) in numero sufficiente per consentire la cernita per tipologia dei rifiuti solidi prodotti a seguito della demolizione ed il loro temporaneo stoccaggio in attesa del prelievo di campione per la classificazione del rifiuto a seguito analisi di laboratorio per l'attribuzione del codice CER;

- per i rifiuti liquidi devono essere utilizzate apposite cisterne per lo stoccaggio temporaneo; l'area di cantiere deve essere, inoltre, allestita con adeguata segnaletica di sicurezza e con appositi teli protettivi e/o piattaforme metalliche su cui sarà effettuata la demolizione dell'imbarcazione; in caso di fuoriuscita di liquidi inquinanti (oli, carburanti, ecc.) si dovrà immediatamente cospargere dell'idoneo materiale assorbente che dovrà poi essere adeguatamente smaltito;
- c) messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, procedendo quindi all'asportazione di carburanti, taniche, batterie, giubbotti, camere d'aria, e degli oli e acque di sentina mediante l'utilizzo di autocisterna, la cui presenza deve essere sempre garantita sull'isola di Lampedusa. Qualora l'imbarcazione si trovi ormeggiata, affondata o incagliata in prossimità del mare, è necessario predisporre attorno all'imbarcazione delle idonee barriere antinquinamento e delle panne olio assorbenti nell'area delimitata dalle suddette barriere a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti causali che potrebbero inquinare l'ambiente marino circostante nella fase di asportazione dei suddetti materiali inquinanti dall'imbarcazione o nella fase che precede le operazioni di rimozione dei materiali;
- d) messa in sicurezza delle taniche di benzina o di altre miscele di carburanti (contenuti per esempio, in bidoni in plastica) provenienti dalle imbarcazioni, che dovranno essere immediatamente riposte e fissate all'interno di "Imballaggi di Soccorso", idonei a contenerli, certificati ADR, che sono costituiti da speciali contenitori, all'interno dei quali vengono sistemati i colli privi di certificazione. In particolare si forniscono le indicazioni per una corretta procedura di gestione delle taniche di carburante, così come risultanti dal combinato disposto del Decreto del Ministro dell'Interno del 31.07.1934 *"Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto dei oli stessi"* e dell'ADR (*Accordo Europeo di Regolamentazione del Trasporto di Merci Pericolose via Terra, recepito con la Legge n. 1389/1962 e ss.mm.ii*):
- È tassativamente vietato effettuare travasi di benzina o di altre miscele di carburanti sulla banchina del molo in oggetto;
 - Le taniche di carburante, che non sono certificate ADR (es. bidoni di plastica), provenienti dalle barche utilizzate dai migranti clandestini, devono essere immediatamente riposte e fissate all'interno di un "Imballaggio di Soccorso" certificato ADR, idoneo a contenerle;
 - La giacenza di questi "Imballaggi di Soccorso" certificati ADR, anche se su un'area recitata alla banchina, deve essere limitata nel tempo strettamente necessario per effettuarne la spedizione verso un idoneo deposito di oli minerali.
- e) operazioni di bonifica ambientale per il ripristino dei luoghi qualora si accerti la diffusione di sostanze inquinanti nella matrice ambientale, prima della messa in sicurezza delle imbarcazioni e/o dopo la rimozione delle imbarcazioni; in ogni caso dovranno essere attuate tutte le misure dettate dalle Autorità competenti ai fini ambientali, che si avrà cura di coinvolgere ai fini della constatazione dello stato dei luoghi in sede di richiesta delle prescritte autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di rimozione delle imbarcazioni;
- f) messa a secco del natante, se non già avvenuta, trasferimento nell'area adibita alla demolizione; nello specifico, la prestazione consiste nella rimozione dell'imbarcazione, ormeggiata o incagliata, raggiungibile via terra, mediante l'utilizzo di gru per il sollevamento e il successivo trasferimento mediante idoneo automezzo nell'area attrezzata per la demolizione dell'imbarcazione; l'imbragaggio delle imbarcazioni per il sollevamento sarà effettuato con l'ausilio di apposita squadra O.T.S. "operatori tecnici subacquei";

- g) **demolizione dell'imbarcazione [prestazione prevalente]**; nello specifico, l'esecuzione della prestazione consiste nell'utilizzo di escavatore cingolato dotato di pinza frantumatrice, cesoia, benne, ecc. per la demolizione dello scafo e di idonei attrezzi (smerigliatrice, martello pneumatico, ecc.) per il taglio/demolizione dei materiali di cui si compone l'imbarcazione;
- h) **separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento** (frammenti di vetroresina, plastica, gomma, legno dello scafo, legno delle parti di scafo a diretto contatto del motore eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti, metallo, motori) **[prestazione prevalente]**; nello specifico, la prestazione consiste nella cernita dei diversi materiali solidi prodotti a seguito della demolizione e nel loro stoccaggio entro appositi cassoni metallici (un cassone per ogni tipologia di materiale) in attesa del prelievo di campione per la classificazione del rifiuto, a seguito analisi di laboratorio eseguita da laboratorio accreditato ACCREDIA per l'attribuzione del codice CER previsto dall'Allegato D – Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; analisi il cui costo è a carico dell'appaltatore;
- i) prelievo, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti (solidi e liquidi); nello specifico, la prestazione consiste nel prelievo dei diversi rifiuti prodotti e nel trasporto, con idoneo automezzo, presso centri di conferimento autorizzati allo smaltimento o al recupero del rifiuto; gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei per la tipologia di rifiuto da trasportare come risultante dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui deve essere iscritto l'operatore che effettua il trasporto per il conferimento; i costi per il trasporto e per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'appaltatore e compresi nelle tariffe del servizio appaltato;
- j) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi; al termine delle operazioni di demolizione/smaltimento l'area di cantiere dovrà essere priva di rifiuti e di inquinamenti ambientali riconducibili alle operazioni di demolizione delle imbarcazioni; in caso contrario si dovrà procedere alla bonifica delle aree;
- k) bonifica delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata.

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di Porto competente per territorio procederà, laddove lo riterrà necessario, alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della citata circolare. Dell'avvenuta demolizione, se richiesto dall'Autorità Giudiziaria competente, sarà redatto apposito verbale di constatazione di avvenuta demolizione, sottoscritto anche dalle Autorità competenti ai fini ambientali, qualora intervenute a presenziare alle attività di demolizione a seguito di formale invito.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera e) ed f) del precedente comma; le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".

14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B ("Messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione") - Lotto 1.

1. Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nello specifico l'Appaltatore è tenuto all'adempimento delle seguenti prestazioni del servizio appaltato i cui costi sono compresi nelle tariffe a base d'asta:

- a) allestimento di un presidio stabile (h 24 - 7 giorni su 7) presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna;
- b) messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, procedendo quindi all'asportazione di carburanti, taniche, batterie, giubbotti, camere d'aria, e degli oli e acque di sentina mediante l'utilizzo di autocisterna la cui presenza deve essere sempre garantita sull'isola di Lampedusa qualora l'imbarcazione si trovi ormeggiata, affondata o incagliata in prossimità del mare, è necessario predisporre attorno all'imbarcazione delle idonee barriere antinquinamento e delle panne olio assorbenti nell'area delimitata dalle suddette barriere a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali che potrebbero inquinare l'ambiente marino circostante nella fase di asportazione dei suddetti materiali inquinanti dall'imbarcazione o nella fase che precede le operazioni di rimozione dei materiali inquinanti;
- c) operazioni di bonifica ambientale per il ripristino dei luoghi qualora si accerti la diffusione di sostanze inquinanti nella matrice ambientale, prima della messa in sicurezza delle imbarcazioni e/o dopo la rimozione delle imbarcazioni; in ogni caso dovranno essere attuate tutte le misure dettate dalle Autorità competenti ai fini ambientali, che si avrà cura di coinvolgere ai fini della constatazione dello stato dei luoghi in sede di richiesta delle prescritte autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di rimozione delle imbarcazioni;
- d) messa in sicurezza delle taniche di benzina o di altre miscele di carburanti (contenuti per esempio, in bidoni in plastica) provenienti dalle imbarcazioni, che dovranno essere immediatamente riposte e fissate all'interno di "Imballaggi di Soccorso", idonei a contenerli, certificati ADR, che sono costituiti da speciali contenitori, all'interno dei quali vengono sistemati i colli privi di certificazione. In particolare si forniscono le indicazioni per una corretta procedura di gestione delle taniche di carburante, così come risultanti dal combinato disposto del Decreto del Ministro dell'Interno del 31.07.1934 "*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto dei oli stessi*" e dell'ADR (*Accordo Europeo di Regolamentazione del Trasporto di Merci Pericolose via Terra, recepito con la Legge n. 1389/1962 e ss.mm.ii*).:
- È tassativamente vietato effettuare travasi di benzina o di altre miscele di carburanti sulla banchina del molo in oggetto;
 - Le taniche di carburante, che non sono certificate ADR (es. bidoni di plastica), provenienti dalle barche utilizzate dai migranti clandestini, devono essere immediatamente riposte e fissate all'interno di un "Imballaggio di Soccorso" certificato ADR, idoneo a contenerle;
 - La giacenza di questi "Imballaggi di Soccorso" certificati ADR, anche se su un'area recitata alla banchina, deve essere limitata nel tempo strettamente necessario per effettuarne la spedizione verso un idoneo deposito di oli minerali.
- e) operazioni di bonifica ambientale per il ripristino dei luoghi qualora si accerti la diffusione di sostanze inquinanti nella matrice ambientale, prima della messa in sicurezza delle imbarcazioni e/o dopo la rimozione delle imbarcazioni; in ogni caso dovranno essere attuate tutte le misure dettate dalle Autorità competenti ai fini ambientali, che si avrà cura di coinvolgere ai fini della constatazione dello stato dei luoghi in sede di richiesta delle prescritte autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di rimozione delle imbarcazioni;

- f) rimozione dell'imbarcazione mediante sollevamento con idonea gru per le imbarcazioni ormeggiate o affondate, l'imbragaggio delle imbarcazioni per il sollevamento sarà effettuato con l'ausilio di apposita squadra O.T.S. "operatori tecnici subacquei";
- g) carico dell'imbarcazione sollevata su bilici autoarticolati/autocarri/autotreni per il trasporto, rizzaggio delle imbarcazioni da trasportare, trasporto sino alla banchina di imbarco del traghetto/nave di linea per Porto Empedocle (se da Lampedusa) ed imbarco del mezzo di trasporto delle imbarcazioni; il carico delle imbarcazioni deve avvenire secondo piano condiviso con l'Autorità marittima. Nei periodi di congestionamento o di interruzione del servizio di traghettamento sull'isola maggiore, sarà cura dell'appaltatore parcheggiare temporaneamente i bilici/autoarticolati presso idonee aree sull'isola di Lampedusa;
- h) scarico dei mezzi di trasporto delle imbarcazioni dal traghetto di linea per Porto Empedocle;
- i) trasferimento via terra fino all'area individuata per effettuare la demolizione delle imbarcazioni; area che dovrà essere munita delle necessarie autorizzazioni per effettuare le operazioni di demolizione;
- j) allestimento dell'area di cantiere (area messa a disposizione dall'appaltatore), adibita all'esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie necessaria da delimitare con transenne, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sia ai fini antincendio che ambientali, assicurando la facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso; nello specifico, l'area di cantiere deve essere attrezzata con un numero idoneo di estintori carrellati, una idonea riserva idrica e moto/elettropompa per antincendio, con cassoni metallici (preferibilmente di tipo scarrabile per agevolare il prelievo del rifiuto nella fase di trasporto verso il centro di conferimento) in numero sufficiente per consentire la cernita per tipologia dei rifiuti solidi prodotti a seguito della demolizione ed il loro temporaneo stoccaggio in attesa del prelievo di campione per la classificazione del rifiuto, a seguito analisi di laboratorio per l'attribuzione del codice CER; per i rifiuti liquidi dovranno essere utilizzate apposite cisterne per lo stoccaggio; l'area di cantiere deve, inoltre, essere allestita con adeguata segnaletica di sicurezza e con appositi teli protettivi e/o piattaforme metalliche su cui sarà effettuata la demolizione dell'imbarcazione; in caso di fuoriuscita di liquidi inquinanti (oli, carburanti, ecc.) si dovrà immediatamente cospargere dell'idoneo materiale assorbente che dovrà poi essere adeguatamente smaltito;
- k) **demolizione dell'imbarcazione (prestazione prevalente)**; nello specifico, l'esecuzione della prestazione consiste nell'utilizzo di escavatore cingolato dotato di pinza frantumatrice, cesoia, benne, ecc. per la demolizione dello scafo e di idonei attrezzi (smerigliatrice, martello pneumatico, ecc.) per il taglio/demolizione dei materiali di cui si compone l'imbarcazione;
- l) **cernita per tipologia dei rifiuti speciali prodotti a seguito della demolizione** (legno, vetro, plastica, vetro-plastica-legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati, acque di sentina, lubrificanti, metalli, motori, ecc.), **(prestazione prevalente)**; nello specifico, la prestazione consiste nella cernita dei diversi materiali solidi prodotti a seguito della demolizione e nel loro stoccaggio entro appositi cassoni metallici (un cassone per ogni tipologia di materiale) in attesa del prelievo di campione per la classificazione del rifiuto, a seguito analisi di laboratorio eseguita da laboratorio accreditato ACCREDIA per l'attribuzione del codice CER previsto dall'Allegato D – Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; analisi il cui costo è a carico dell'appaltatore;
- m) prelievo, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti (solidi e liquidi); nello specifico, la prestazione consiste nel prelievo dei diversi rifiuti prodotti e nel trasporto,

con idoneo automezzo, presso centri di conferimento autorizzati allo smaltimento o al recupero del rifiuto; gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei per la tipologia di rifiuto da trasportare come risultante dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a cui deve essere iscritto l'operatore che effettua il trasporto per il conferimento; i costi per il trasporto e per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'appaltatore e compresi nelle tariffe del servizio appaltato;

- n) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi; al termine delle operazioni di demolizione/smaltimento l'area di cantiere dovrà essere priva di rifiuti e di inquinamenti ambientali riconducibili alle operazioni di demolizione delle imbarcazioni; in caso contrario si dovrà procedere alla bonifica delle aree;
- o) bonifica delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata.

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di Porto competente per territorio procederà, laddove lo riterrà necessario, alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della citata circolare. Dell'avvenuta demolizione, se richiesto dall'Autorità Giudiziaria competente, sarà redatto apposito verbale di constatazione di avvenuta demolizione, sottoscritto anche dalle Autorità competenti ai fini ambientali, qualora intervenute a presenziare alle attività di demolizione a seguito di formale invito.

- 2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera i) e j) del precedente comma; le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".

14.4. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo C ed E ("Recupero, trasporto navale e distruzione"), rispettivamente per Lotto 1 (C) e Lotto 2 (E)

- 1) Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire con le modalità di esecuzione previste al punto d) della Circolare del 1 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nello specifico l'Appaltatore è tenuto all'adempimento delle seguenti prestazioni del servizio appaltato, i cui costi sono compresi nelle tariffe a base d'asta:
 - a) allestimento di un presidio stabile (h 24 - 7 giorni su 7) presso l'isola di Lampedusa, composto da autocisterna per l'aspirazione dai serbatoi fissi delle imbarcazioni di oli, carburanti, acque di sentina ecc. e da due operai, di cui uno abilitato alla guida della suddetta autocisterna (solo per il Lotto 1);
 - b) messa in sicurezza delle imbarcazioni, mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, procedendo quindi all'asportazione di carburanti, taniche, batterie, giubbotti, camere d'aria, e degli oli e acque di sentina mediante l'utilizzo di autocisterna la cui presenza deve essere sempre garantita sull'isola di Lampedusa. Qualora l'imbarcazione si trovi ormeggiata, affondata o incagliata in prossimità del mare, è necessario predisporre attorno all'imbarcazione delle idonee barriere antinquinamento e delle panne olio assorbenti nell'area delimitata dalle suddette barriere a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti causali che potrebbero inquinare l'ambiente marino circostante nella fase di asportazione dei suddetti materiali inquinanti dall'imbarcazione o nella fase che precede le operazioni di rimozione dei materiali inquinanti;

- c) messa in sicurezza delle taniche di benzina o di altre miscele di carburanti (contenuti per esempio, in bidoni in plastica) provenienti dalle imbarcazioni, che dovranno essere immediatamente riposte e fissate all'interno di "Imballaggi di Soccorso", idonei a contenerli, certificati ADR, che sono costituiti da speciali contenitori, all'interno dei quali vengono sistemati i colli privi di certificazione. In particolare si forniscono le indicazioni per una corretta procedura di gestione delle taniche di carburante, così come risultanti dal combinato disposto del Decreto del Ministro dell'Interno del 31.07.1934 "*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto dei oli stessi*" e dell'ADR (*Accordo Europeo di Regolamentazione del Trasporto di Merci Pericolose via Terra, recepito con la Legge n. 1389/1962 e ss.mm.ii*).:
- È tassativamente vietato effettuare travasi di benzina o di altre miscele di carburanti sulla banchina del molo in oggetto;
 - Le taniche di carburante, che non sono certificate ADR (es. bidoni di plastica), provenienti dalle barche utilizzate dai migranti clandestini, devono essere immediatamente riposte e fissate all'interno di un "Imballaggio di Soccorso" certificato ADR, idoneo a contenerle;
 - La giacenza di questi "Imballaggi di Soccorso" certificati ADR, anche se su un'area recitata alla banchina, deve essere limitata nel tempo strettamente necessario per effettuarne la spedizione verso un idoneo deposito di oli minerali.
- d) operazioni di bonifica ambientale per il ripristino dei luoghi qualora si accerti la diffusione di sostanze inquinanti nella matrice ambientale, prima della messa in sicurezza delle imbarcazioni e/o dopo la rimozione delle imbarcazioni; in ogni caso dovranno essere attuate tutte le misure dettate dalle Autorità competenti ai fini ambientali, che si avrà cura di coinvolgere ai fini della constatazione dello stato dei luoghi in sede di richiesta delle prescritte autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di rimozione delle imbarcazioni;
- e) rimozione delle imbarcazioni mediante idoneo mezzo navale (rimorchiatore, pontone munito di gru o altro); in caso di accidentale dispersione di inquinanti (oli, rifiuti, frammenti dello scafo, ecc.) occorrerà attivare immediatamente misure antiinquinamento al fine recuperare gli inquinanti dispersi, impedendone la diffusione;
- f) trasporto marittimo delle imbarcazioni rimosse mediante il mezzo navale fino al porto di destinazione; le operazioni devono avvenire secondo piano condiviso con l'Autorità marittima;
- g) scarico delle imbarcazioni dal mezzo navale di trasporto ed eventuale trasporto via terra fino all'area di demolizione;
- h) allestimento dell'area di cantiere adibita alla demolizione, utilizzando solo la superficie necessaria delimitata con transenne, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sia ai fini antincendio che ambientali, assicurando la facile accessibilità agli eventuali mezzi di soccorso; nello specifico, l'area di cantiere deve essere attrezzata con un numero idoneo di estintori carrellati, una idonea riserva idrica e moto/elettropompa per antincendio, con cassoni metallici (preferibilmente di tipo scarrabile per agevolare il prelievo del rifiuto nella fase di trasporto verso il centro di conferimento) in numero sufficiente per consentire la cernita per tipologia dei rifiuti solidi prodotti a seguito della demolizione ed il loro temporaneo stoccaggio in attesa del prelievo di campione per la classificazione del rifiuto, a seguito analisi di laboratorio per l'attribuzione del codice CER; per i rifiuti liquidi dovranno essere utilizzate apposite cisterne per lo stoccaggio; l'area di cantiere deve, inoltre, essere allestita con adeguata segnaletica di sicurezza e con appositi

- teli protettivi e/o piattaforme metalliche su cui sarà effettuata la demolizione dell'imbarcazione; in caso di fuoriuscita di liquidi inquinanti (oli, carburanti, ecc.) si dovrà immediatamente cospargere dell'idoneo materiale assorbente che dovrà poi essere adeguatamente smaltito;
- i) **demolizione dell'imbarcazione (prestazione principale)**; nello specifico, l'esecuzione della prestazione consiste nell'utilizzo di escavatore cingolato dotato di pinza frantumatrice, cesoia, benne, ecc. per la demolizione dello scafo e di idonei attrezzi (smerigliatrice, martello pneumatico, ecc.) per il taglio/demolizione dei materiali di cui si compone l'imbarcazione;
 - j) **separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento** (frammenti di vetroresina, plastica, gomma, legno dello scafo, legno delle parti di scafo a diretto contatto del motore, eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti, metallo, motori) **(prestazione principale)**; nello specifico, la prestazione consiste nella cernita dei diversi materiali solidi prodotti a seguito della demolizione e nel loro stoccaggio entro appositi cassoni metallici (un cassone per ogni tipologia di materiale) in attesa del prelievo di campione per la classificazione del rifiuto, a seguito analisi di laboratorio eseguita da laboratorio accreditato ACCREDIA per l'attribuzione del codice CER previsto dall'Allegato D – Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; analisi il cui costo è a carico dell'appaltatore;
 - k) prelievo, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti (solidi e liquidi); nello specifico, la prestazione consiste nel prelievo dei diversi rifiuti prodotti e nel trasporto, con idoneo automezzo, presso centri di conferimento autorizzati allo smaltimento o al recupero del rifiuto; gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere idonei per la tipologia di rifiuto da trasportare come risultante dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui deve essere iscritto l'operatore che effettua il trasporto per il conferimento; i costi per il trasporto e per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'appaltatore e comprese nelle tariffe del servizio appaltato;
 - l) smantellamento dell'area di lavoro e ripristino dei luoghi; al termine delle operazioni di demolizione/smaltimento l'area di cantiere dovrà essere priva di rifiuti e di inquinamenti ambientali riconducibili alle operazioni di demolizione delle imbarcazioni; in caso contrario si dovrà procedere alla bonifica delle aree;
 - m) bonifica delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;
2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di Porto competente per territorio procederà, laddove lo riterrà necessario, alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della citata circolare. Dell'avvenuta demolizione, se richiesto dall'Autorità Giudiziaria competente, sarà redatto apposito verbale di constatazione di avvenuta demolizione, sottoscritto anche dalle Autorità competenti ai fini ambientali, qualora intervenute a presenziare alle attività di demolizione a seguito di formale invito.
3. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le "prestazioni principali" sono identificate con quelle indicate alla lettera g) ed h) del precedente comma; le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie", le rimanenti attività sono considerate "prestazioni secondarie".

Art. 15 - Lotti di Gara

15.1 Lotto 1 CIG 9800374478

Il Lotto 1 è relativo al servizio di tipo A1 “Messa a secco, trasporto e distruzione in apposita area messa a disposizione dall’appaltatore”, al servizio di tipo A2 “Messa a secco, trasporto e distruzione presso l'ex base Loran di Lampedusa o altra area a disposizione dell’Agenzia”, al servizio di tipo B “Messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione” e al servizio di tipo C “Recupero, trasporto navale e distruzione” di imbarcazioni di migranti affondate/ormeggiate/incagliate nel territorio del comune di Lampedusa, Linosa, per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione.

Le prestazioni richieste per i suddetti servizi sono specificatamente descritte all’art.14.

L'importo a base d’asta per tale Lotto 1 è di € 9.000.000,00 (oltre IVA).

15.2 Lotto 2 CIG 980041022E

Il Lotto 2 è relativo al servizio di tipo D “Messa a secco, trasporto e distruzione”, e al servizio di tipo E “Recupero, trasporto navale e distruzione” di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia (ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa), per le quali l'Autorità Giudiziaria avrà autorizzato la distruzione.

Le prestazioni richieste per i suddetti servizi sono specificatamente descritte all’art.14.

L'importo a base d’asta per tale Lotto 2 è di € 3.500.000,00 (oltre IVA).

Art. 16 – Tariffe dei servizi

1. I servizi affidati tramite Accordo Quadro sono appaltati **a misura**, in base al numero e alle dimensioni delle imbarcazioni oggetto del servizio, secondo le sottoelencate tariffe base, su cui applicare il ribasso d’asta offerto.
2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza delle imbarcazioni deve essere misurata come “Lunghezza fuori tutto” (Lft), ovvero in base alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere, falchette e similari.
3. In caso di imbarcazioni lesionate o di cui sia impossibile verificare in contraddittorio l’esatta dimensione, si fa riferimento alla scheda tecnica redatta dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto B-3 della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 41 – Serie Generale – del 19.02.2003) (riportata quale “annesso 1”).

16.1. Tariffe base servizio di tipo A1 e A2

1. Le tariffe dei servizi di tipo A1 e A2 (messa a secco, trasporto demolizione ed avvio a recupero/smaltimento) sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni		Unità di misura	Corrispettivo
A	Gommoni	cad.	€ 385,00

B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 6 (sei)	cad.	€ 1.226,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 6 (sei) e inferiore a metri 9 (nove)	cad.	€ 5.850,00
D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 9 (nove) e inferiore a metri 13 (tredici)	cad.	€ 9.100,00
E	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 13 (tredici) e inferiore a metri 16.5 (sedici e mezzo)	cad.	€ 13.415,00
F	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré)	cad.	€ 18.700,00
G	imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	cad.	€ 27.500,00
H	Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré)	al metro lineare di l.f.t.	€ 814,00
I	Motori fuoribordo	cad.	€ 88,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza pari o superiore a 30 metri, per le quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, può essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima, ove il valore dei materiali recuperati sia superiore al costo di demolizione. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso, la Stazione Appaltante affiderà il servizio con diversa ed autonoma procedura negoziale.
3. Parimenti, per residui di imbarcazioni distrutte, per i quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, e per singoli motori, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio.
4. Si precisa che il 20% del valore di ciascuna tariffa indicata nella superiore tabella sia da intendere quale corrispettivo dell'attività di bonifica.
5. I suddetti prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., noli automezzi ed attrezzature, oneri per la sicurezza, trasporto, distruzione, conferimento e smaltimento rifiuti, ecc.) necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. Le suddette tariffe sono soggette al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
6. A tali prezzi va aggiunto il costo per la prestazione aggiuntiva richiesta, relativa al presidio fisso con autocisterna e due operai (uno specializzato ed uno qualificato), che sulla base dei costi della

manodopera e dei noli del prezzario regionale viene stimata in 2.690,00 €/giorno (24 ore), importo che sarà posto a base d'asta.

16.2. Tariffe base servizio tipo B

1. Le tariffe del servizio di tipo B (messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e distruzione), sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni		Unità di misura	Corrispettivo
A	Gommoni	cad.	€ 423,00
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 6 (sei)	cad.	€1.570,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 6 (sei) e inferiore a metri 9 (nove)	cad.	€ 6.652,00
D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 9 (nove) e inferiore a metri 13 (tredici)	cad.	€ 10.360,00
E	Motori fuoribordo	cad.	€ 126,00

2. Si intende che il 20% del valore di ciascuna tariffa indicata nella superiore tabella sia da riferire alle attività di bonifica.
3. I suddetti prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., noli automezzi ed attrezzature, oneri per la sicurezza, trasporto ed imbarco su traghetto, distruzione, conferimento e smaltimento rifiuti, ecc.) necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. Le suddette tariffe sono soggette al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

16.3. Tariffe base servizio tipo C

1. Le tariffe dei servizi di tipo C (recupero, trasporto navale e distruzione), sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni		Unità di misura	Corrispettivo
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 6 (sei)	cad.	€ 7.826,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 6 (sei) e inferiore a metri 9 (nove)	cad.	€ 15.750,00

D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 9 (nove) e inferiore a metri 13 (tredici)	cad.	€ 23.400,00
E	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 13 (tredici) e inferiore a metri 16.5 (sedici e mezzo)	cad.	€ 31.565,00
F	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré)	cad.	€ 44.000,00
G	imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	cad.	€ 60.500,00
H	Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré)	al metro lineare di l.f.t.	€ 1.914,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza pari o superiore a 30 metri, per le quali i costi di trasporto navale e distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, può essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima, ove il valore dei materiali recuperati sia superiore al costo di demolizione. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso, la Stazione Appaltante affiderà il servizio con diversa ed autonoma procedura negoziale.
3. Si precisa che il 20% del valore di ciascuna tariffa indicata nella superiore tabella sia da intendere quale corrispettivo dell'attività di bonifica.
4. I suddetti prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., nolo pontone con gru e rimorchiatore, automezzi ed attrezzature, oneri per la sicurezza, trasporto navale, distruzione, conferimento e smaltimento rifiuti, ecc.) necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. Le suddette tariffe sono soggette al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.
5. Qualora si rendesse necessario il trasferimento di imbarcazioni mediante il solo uso di un rimorchiatore (a traino o a pacchetto ovvero ormeggiato di fianco al rimorchiatore), per distanze entro e non oltre le 80 miglia marine, si applicherà una tariffa di € 546,00 al miglio marino. A titolo di esempio, per il rimorchio di una imbarcazione di classe E (lunghezza f.t. max di 23 m) dal punto in cui si trova (incagliata, ormeggiata) al porto di destinazione, distante 80 miglia marine, sarà riconosciuto un importo di €43.680,00 da assoggettare al ribasso d'asta offerto al netto dei costi per la sicurezza. Tale importo è comprensivo di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., attrezzature, oneri per la sicurezza, carburante, costi per le autorizzazioni, ecc.), necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. La tariffa di €500,00/al miglio marino è da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Al costo di rimorchio si aggiungerà, qualora venga disposta la distruzione dell'imbarcazione, il costo della tariffa base A1 o A2 prevista per la distruzione dell'imbarcazione.

16.4. Tariffe base servizio tipo D

1. Le tariffe del servizio di tipo D (messa a secco, trasporto, distruzione ed avvio a recupero/smaltimento), sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni		Unità di misura	Corrispettivo
A	Gommoni	cad.	€ 385,00
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 6 (sei)	cad.	€ 1.226,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 6 (sei) e inferiore a metri 9 (nove)	cad.	€ 5.850,00
D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 9 (nove) e inferiore a metri 13 (tredici)	cad.	€ 9.100,00
E	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 13 (tredici) e inferiore a metri 16.5 (sedici e mezzo)	cad.	€ 13.415,00
F	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré)	cad.	€ 18.700,00
G	imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	cad.	€ 27.500,00
H	Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré)	al metro lineare di l.f.t.	€ 814,00
I	Motori fuoribordo	cad.	€ 88,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza pari o superiore a 30 metri, per le quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, può essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima, ove il valore dei materiali recuperati sia superiore al costo di demolizione. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso, la Stazione Appaltante affiderà il servizio con diversa ed autonoma procedura negoziale.
3. Parimenti, per residui di imbarcazioni distrutte, per i quali i costi di distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, e per singoli motori, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio.

4. Si precisa che il 20% del valore di ciascuna tariffa indicata nella superiore tabella sia da intendere quale corrispettivo dell'attività di bonifica.
5. I suddetti prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., noli automezzi ed attrezzature, oneri per la sicurezza, trasporto, distruzione, conferimento e smaltimento rifiuti, ecc.) necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. Le suddette tariffe sono soggette al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
6. Qualora sia necessario l'utilizzo di un rimorchiatore si applicherà il prezzo unitario per nolo a caldo di rimorchiatore entro e non oltre le 80 miglia marine: 546,00 €/miglio marino.

16.5. Tariffe base servizio tipo E

1. Le tariffe del servizio di tipo E (recupero, trasporto navale e distruzione) sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire, come di seguito riportate:

Classi Imbarcazioni		Unità di misura	Corrispettivo
B	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 6 (sei)	cad.	€ 7.826,00
C	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 6 (sei) e inferiore a metri 9 (nove)	cad.	€ 15.750,00
D	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 9 (nove) e inferiore a metri 13 (tredici)	cad.	€ 23.400,00
E	imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 13 (tredici) e inferiore a metri 16.5 (sedici e mezzo)	cad.	€ 31.565,00
F	imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré)	cad.	€ 44.000,00
G	imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	cad.	€ 60.500,00
H	Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré)	al metro lineare di l.f.t.	€ 1.914,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza pari o superiore a 30 metri, per le quali i costi di trasporto navale e distruzione non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, l'Agenzia si riserva di proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualità del ferro recuperabili caso per caso, può essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che prevedere un ritorno finanziario per la medesima, ove il valore dei materiali recuperati sia

superiore al costo di demolizione. L'Appaltatore è libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso, la Stazione Appaltante affiderà il servizio con diversa ed autonoma procedura negoziale.

3. Si precisa che il 20% del valore di ciascuna tariffa indicata nella superiore tabella sia da intendere quale corrispettivo dell'attività di bonifica.
4. I suddetti prezzi unitari si intendono comprensivi di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., nolo pontone con gru e rimorchiatore, automezzi ed attrezzature, oneri per la sicurezza, trasporto navale, distruzione, conferimento e smaltimento rifiuti, ecc.) necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. Le suddette tariffe sono soggette al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.
5. Qualora si rendesse necessario il trasferimento di imbarcazioni mediante il solo uso di un rimorchiatore (a traino o a pacchetto ovvero ormeggiato di fianco al rimorchiatore), per distanze entro e non oltre le 80 miglia marine, si applicherà una tariffa di € 546,00 al miglio marino. A titolo di esempio, per il rimorchio di una imbarcazione di classe E (lunghezza f.t. max di 23 m) dal punto in cui si trova (incagliata, ormeggiata) al porto di destinazione, distante 80 miglia marine, sarà riconosciuto un importo di €43.680,00 da assoggettare al ribasso d'asta offerto al netto dei costi per la sicurezza. Tale importo è comprensivo di ogni onere (manodopera, squadra O.T.S., attrezzature, oneri per la sicurezza, carburante, costi per le autorizzazioni, ecc.), necessario per l'espletamento a regola d'arte del servizio richiesto. La tariffa di €500,00/al miglio marino è da assoggettare al ribasso d'asta offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Al costo di rimorchio si aggiungerà il costo della tariffa base D prevista per la distruzione dell'imbarcazione.

16.6. Incremento delle tariffe

1. Qualora necessario, si potranno applicare i seguenti prezzi unitari da assoggettare al ribasso d'asta offerto:
 - nolo a caldo di rimorchiatore **prezzo unitario per nolo a caldo di rimorchiatore entro e non oltre le 80 miglia marine: 546,00 €/miglio marino**
 - pronto intervento di squadra per messa in sicurezza e bonifica imbarcazione **(solo per il Lotto 2): prezzo unitario per pronto intervento autocisterna e n.2 addetti: 897 €/giorno (8 ore lavorative)**
 - intervento di squadra O.T.S. **prezzo unitario per intervento squadra OTS per attività subacquee, composta da n.2 operatori tecnici subacquei, n.1 assistente di superficie e unità di supporto a sommozzatori (barca da lavoro): €3.840,00/giorno.**

Le tariffe del servizio restano fisse e invariabili, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore, per la prestazione, alcuna verifica ulteriore sul valore attribuito al servizio, escluso che per le seguenti motivazioni:

Incrementi (si applicano solo ai servizi tipo A1, A2, B e D):

- a) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita nei comuni delle **isole** Egadi, Eolie, Pantelleria e Ustica è aumentato di un importo pari al 30% della corrispondente tariffa base;;
- b) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita fuori dagli spazi portuali, raggiungibile via terra da mezzi meccanici è aumentato di un importo pari al 20% della corrispondente tariffa base;

- c) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione **affondata, semiaffondata o incagliata** è aumentato di un importo pari al 30% della corrispondente tariffa base.
2. Nelle tariffe contrattuali così determinate si intendono compensati tutti gli oneri relativi all'adozione delle misure di sicurezza, all'avvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti, all'assolvimento delle formalità doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, all'eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, ai costi per concessioni o noli di aree, ai costi del presidio fisso di operai (presso l'isola di Lampedusa), ai costi di bonifica (panne assorbenti, autocisterna, operatore subacqueo, ecc.) e quant'altro necessario al fine dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 3. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta, a richiesta dell'appaltatore, se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.

Art. 17 – Generalità sulle modalità di Esecuzione del Servizio

1. L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e con i relativi contratti attuativi, in base ai principi del Codice civile ed alle leggi applicabili. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente procedura.
2. Nell'esecuzione dei servizi deve essere garantita quanto più possibile l'adozione di pratiche tendenti al recupero di componenti e materiali da ritrattare e/o preparare per il riutilizzo.
3. Il servizio appaltato deve essere reso dall'Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente. Resta la piena responsabilità dell'Appaltatore sui mezzi d'opera utilizzati o forniti durante l'espletamento del servizio, come anche il controllo delle caratteristiche prescritte.
4. Costituisce onere esclusivo dell'Appaltatore l'acquisizione delle autorizzazioni e dei permessi necessari per eseguire il servizio nell'area dallo stesso scelta, come anche le spese per adeguare e attrezzare tale area per l'attività di demolizione.
5. Il trasferimento dei natanti in altro stato membro dell'Unione Europea è subordinato ad autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo parere del RUP e del competente Ufficio delle Dogane. È vietato il trasferimento dei natanti all'esterno del territorio dell'Unione Europea.

Art. 18 – Particolari adempimenti e prescrizioni

18.1. Prescrizioni sui rifiuti

1. Dopo l'affidamento delle imbarcazioni l'Appaltatore deve operare come produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalle attività appaltate, ai fini della normativa vigente in materia ambientale.
2. I rifiuti prodotti sono da considerare di proprietà dell'Appaltatore e l'eventuale introito risultante dalla vendita degli stessi non viene comunque detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

3. È onere dell'Appaltatore provvedere all'attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti, previo campionamento e analisi da parte di un laboratorio con accreditamento Accredia, ai fini del corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni è compreso nel costo complessivo dell'offerta proposta. L'esito delle analisi deve essere trasmesso al Direttore dell'Esecuzione del contratto prima dell'inizio dell'attività di avvio allo smaltimento. In funzione del tipo di rifiuti e del ciclo produttivo degli stessi, potranno essere concordate tra il Direttore dell'esecuzione e la ditta appaltatrice eventuali differenti procedure.
4. Ove necessario, è onere dell'Appaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi, anche temporanei od eventualmente mobili, atti al confinamento o al temporaneo stoccaggio dei materiali, durante le varie fasi di movimentazione o in attesa del loro carico su idonei mezzi di trasporto.
5. Gli impianti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti devono essere **obbligatoriamente** dichiarati dall'Aggiudicatario al Direttore dell'Esecuzione entro il termine previsto per la consegna delle attività. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo, con almeno tre giorni di anticipo.
6. È facoltà del Direttore dell'Esecuzione del contratto attuativo richiedere che l'Appaltatore comunichi preventivamente un piano di carico e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla demolizione, comprendente almeno le date e gli orari indicativi previsti per il carico, a cui lo stesso Appaltatore deve attenersi.
7. **L'Appaltatore, nella predisposizione dell'Offerta, deve prevedere che almeno il 20% dei rifiuti prodotti dalle attività appaltate siano da classificare come "rifiuti speciali pericolosi" ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.** Tale previsione è oggetto di riscontro in fase di eventuale verifica di congruità dell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso, le analisi dei costi che prevedono un quantitativo minore di rifiuti speciali pericolosi sono considerate non congrue.
8. Laddove, nel corso dell'esecuzione dei servizi, siano riscontrati "rifiuti speciali pericolosi" in percentuale superiore al 20%, l'Appaltatore non può pretendere alcun adeguamento o revisione dei prezzi.

18.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale

1. La **distruzione dei motori** e dei serbatoi di carburante deve avvenire in modo conforme alla normativa vigente. Anche laddove non specificamente previsto dalla normativa ambientale, i motori delle imbarcazioni devono essere preventivamente bonificati, per quanto possibile, dagli oli lubrificanti e da altri liquidi potenzialmente inquinanti e devono essere distrutti in spazi appositamente attrezzati (mediante l'uso di teli impermeabili e di materiali assorbenti), per evitare la dispersione, anche accidentale, di inquinanti nella matrice ambientale. Gli oli lubrificanti e/o gli oli minerali raccolti andranno smaltiti in idonea discarica come rifiuti speciali pericolosi, con oneri a carico dell'appaltatore.
2. Nel caso di esecuzione dei servizi di tipo "A1", di tipo "A2", di tipo "B" e di tipo "D" presso una spiaggia o un'area demaniale insistente su una Riserva Naturale, l'appaltatore, prima della consegna del servizio, richiede le autorizzazioni necessarie per poter operare su tali aree all'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e congiuntamente agli Enti gestori, nel caso in cui l'arenile ricada all'interno di un'area protetta. La richiesta di autorizzazione, inoltrata per conoscenza anche al RUP e al DEC, va corredata da relazione tecnica descrittiva dei servizi da eseguire, planimetria dell'area interessata dal cantiere, dati tecnici dei mezzi

utilizzati per effettuare il servizio, del Piano Operativo di Sicurezza e Cronoprogramma dei lavori. Nella relazione vanno dettagliatamente descritte le modalità operative e gli accorgimenti tecnici per prevenire potenziali rischi di inquinamento delle matrici ambientali.

Sono a carico dell'appaltatore, e da considerare comprese nel prezzo del servizio offerto, le analisi chimiche ambientali eventualmente richieste dall'ARPA o dalla Capitaneria di porto competente per la verifica della regolare esecuzione del servizio.

La ricezione, da parte del RUP e del DEC, del certificato di analisi dell'ARPA con esito negativo, ossia con assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica, è presupposto essenziale per il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC.

3. È facoltà dell'Appaltatore effettuare la **riduzione volumetrica** dei rifiuti prodotti, solo previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
4. In ogni caso, qualora le attività svolte dall'Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento, lo stoccaggio o la movimentazione di **materiali polverulenti**, l'Appaltatore deve darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del contratto. È comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore l'adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera.
5. Laddove ne sia a conoscenza, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la presenza di **amianto** nelle imbarcazioni da demolire. Ove invece l'Appaltatore, durante la predisposizione o l'esecuzione del servizio, rilevi la presenza di amianto nei natanti, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione. È comunque onere e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore la rimozione/smaltimento dell'amianto con le modalità previste dalla vigente normativa ambientale. Le relative spese si considerano comprese nel costo complessivo dell'offerta proposta.

18.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione

1. L'Appaltatore è autorizzato alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione, previa estinzione delle obbligazioni doganali di cui al comma 5 del precedente art. 13 e pagamento degli eventuali dazi (su metallo o motori) e diritti (IVA e sovrainposte di confine).
2. L'introito risultante dalla vendita degli stessi rifiuti non viene detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 16.1 comma 2, all'art. 16.3 comma 2, all'art. 16.4 comma 2 e all'art. 16.5 comma 2.

18.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. È onere dell'Appaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché qualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
2. Le attività appaltate non prevedono l'esecuzione di lavori, ma solo di servizi. Per tutti i tipi di servizi, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto, tramite il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (se diverso dal RUP) che provvederà ad approvarli mediante apposizione di un visto, un Piano di Sicurezza contenente gli elementi minimi elencati all'art. 3.2 dell'Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre all'analisi dei rischi delle prestazioni da eseguire, del rischio da inquinamento ambientale e del rischio di incendio, specificando, altresì, le varie fasi della corretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le modalità per una corretta cernita dei materiali derivanti dalla demolizione - Per

il rischio di incendio, dovrà indicare le misure di prevenzione e i dispositivi (estintori carrellati, cisterne, motopompe, etc..) di cui sarà dotato il cantiere.

3. Non sono previste attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia ed è obbligo dell'Appaltatore indicare le aree in cui eseguirà tutte le attività previste dal servizio. Nel caso vi siano rischi potenziali in materia di salute e sicurezza del lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, l'Appaltatore deve adottare tutte le misure necessarie per eliminarle o, ove ciò non sia possibile, ridurle al minimo. Il **Piano di Sicurezza** fornito dall'Appaltatore deve evidenziare tali misure o, alternativamente, indicare esplicitamente che non sono previsti rischi da interferenza.
4. Laddove sorga la necessità di effettuare attività in aree nella disponibilità giuridica dell'Agenzia e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, la Stazione Appaltante provvede agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, alla formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e la relativa stima dei costi.

18.5 Prescrizioni sulle attività eseguibili nel comune di Lampedusa e Linosa e nelle Aree sottoposte a vincoli di natura ambientale

1. È onere dell'Appaltatore acquisire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei servizi di tipo "A1" presso il Comune di Lampedusa e Linosa, previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (VINCA).
2. Il trasporto delle imbarcazioni (via terra e via mare) deve essere effettuato previa copertura delle imbarcazioni con telo di p.v.c. (i cui costi sono a carico dell'Appaltatore), almeno sulla sovrastruttura, sulla coperta e nelle parti lesionate dello scafo. In caso di lacerazione, i teli devono essere sostituiti. Il piano di trasferimento via terra deve essere comunicato al Comune di Lampedusa e Linosa.
3. Per le zone nelle quali sono vigenti vincoli ambientali e naturalistici, l'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, è chiamato al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 18.2.

18.6 Prescrizioni sulle aree messe a disposizione dall'Appaltatore per il servizio di tipo "A1" e per il servizio di tipo "D"

1. L'area di deposito temporaneo e distruzione messa a disposizione gratuitamente dall'appaltatore deve essere dotata delle necessarie autorizzazioni e permessi. In particolare, se l'area è riconducibile alle attività soggette a controlli antincendio (quali, ad esempio, i *"locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²"*), la stessa dovrà essere dotata delle previste certificazioni; laddove invece l'area sia scoperta o non soggetta a prevenzione incendi, il deposito delle imbarcazioni dovrà essere effettuato, tenendo le imbarcazioni distanti l'una dall'altra almeno 1,5 metri, in modo da costituire vie tagliafuoco.
2. L'area offerta deve avere una superficie utile per il deposito delle imbarcazioni (escluse le vie d'accesso) di almeno 1.500 mq per il servizio A1 (Lotto1) e di almeno 700 mq per ciascuna delle aree del servizio D (Lotto 2) e deve restare a disposizione per lo stoccaggio delle imbarcazioni fino alla data di scadenza del relativo Accordo Quadro (e delle eventuali proroghe).
3. Le imbarcazioni poste all'interno dell'area devono essere accessibili, senza impedimento alcuno, sia ai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia ai mezzi di eventuali società terze

appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della Stazione Appaltante, nell'ambito di altre procedure di appalto.

4. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, a dispersione di materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate nell'area. Il risarcimento degli eventuali danni è da intendersi a carico dell'Appaltatore.
5. Nel caso in cui l'area sia impiegata anche per altre attività lavorative (ad esempio cantieristica, etc..) è onere dell'Appaltatore assicurare il rispetto della relativa normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e la prevenzione e protezione dagli eventuali rischi da interferenza.
6. L'area deve risultare delimitata in maniera visibile e dotata della necessaria segnaletica idonea a comunicare il divieto di accesso all'area a persone non autorizzate.

18.7 - Riciclaggio di navi europee

1. Laddove le unità navali da demolire rientrano nel campo di applicazione del reg. UE 1257/2013, la distruzione delle navi deve avvenire esclusivamente in cantieri appartenenti all'elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui alla decisione UE 2016/2323. Le spese di trasferimento sono da considerarsi comprese nel prezzo contrattuale.
2. Dopo la consegna delle navi all'Appaltatore, lo stesso opera come "armatore" ai fini dell'art. 6 del reg. UE 1257/2013.
3. È onere dell'appaltatore, ove non già disponibile, la redazione dell'"inventario dei materiali pericolosi" di cui all'art. 5 del reg. UE 1257/2013.
4. Prima dell'avvio della concreta demolizione della nave, l'Appaltatore fornisce al Direttore dell'Esecuzione copia del piano di riciclaggio.

18.8 – Costi analisi chimiche

1. Sono a carico dell'appaltatore e da considerare comprese nel prezzo del servizio offerto, le analisi chimico-ambientali eventualmente richieste dall'ARPA e/o dalla Capitaneria di porto, per la verifica della regolare esecuzione del servizio. In particolare, sono da considerare comprese nel prezzo offerto, le seguenti analisi:
 - campionamento e analisi, secondo l'applicabile standard tecnico, della colonna d'acqua nella prossimità di imbarcazioni affondate o ancora ormeggiate (compreso un eventuale campione di "bianco di campo"), ad almeno tre altezze, e/o dei sedimenti del fondale, al fine di verificare la presenza di sostanze inquinanti, prima e/o dopo l'avvio delle operazioni di rimozione dell'imbarcazione;
 - campionamento e analisi, secondo l'applicabile standard tecnico, di un volume di sabbia prelevato a tre altezze, nella prossimità di imbarcazioni ormeggiate o incagliate (compreso un eventuale campione di "bianco di campo"), al fine di verificare la presenza di sostanze inquinanti, prima e/o dopo l'avvio delle operazioni di rimozione dell'imbarcazione;
 - analisi dei rifiuti prodotti per la verifica della contaminazione da tutte le possibili sostanze inquinanti previste dalla normativa ambientale.

Art. 19 - Provvista dei mezzi d'opera

1. L'Appaltatore è libero di scegliere i mezzi d'opera che ritiene più opportuni/idonei per l'espletamento del servizio, fermo restando l'utilizzo dei mezzi dichiarati in sede di offerta tecnica, i quali dovranno tuttavia possedere i requisiti e le certificazioni di settore rilasciati dagli organi

competenti. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori compensi né all'incremento dei prezzi pattuiti. I mezzi d'opera devono, inoltre, essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente.

2. Fatto salvo quanto prescritto dal comma precedente, per l'espletamento del servizio di tipo C (Lotto 1) e del servizio di tipo E (Lotto 2), l'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di un idoneo mezzo navale (pontone o altro mezzo), dotato della capacità di carico fino a 500 tonnellate e di idoneo sistema di sollevamento con capacità complessiva fino a 300 tonnellate, regolarmente omologato per attività di salpamento e dotato di idonee abilitazioni e certificazioni RINA e registro OIL. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire la disponibilità di un idoneo rimorchiatore da utilizzare per il trasporto del pontone o per il trasporto (a traino o a pacchetto) di imbarcazioni.

Il mezzo navale dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori a quelle sopra descritte ed in ogni caso, per quanto previsto al comma 1, l'Appaltatore potrà utilizzare il tipo di mezzo più idoneo in base alla specificità delle imbarcazioni da recuperare.

3. Per l'espletamento delle prestazioni dei servizi in appalto, sollevamento e trasporto di imbarcazioni, inoltre, l'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di una idonea gru/autogru di sollevamento con portata almeno fino a 70 ton (tonnellate) e di un autocarro/autoarticolato massa complessiva massima di 40 ton o di 44 ton.

Art. 20 – Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attività, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attività è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore, il cui nominativo deve essere comunicato in sede di consegna del servizio.
3. In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della direzione delle attività è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nelle aree di lavoro; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni esercitate dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di lavoro.
4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle attività e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o frode dei medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

Art. 21 – Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni

21.1 – Servizi di tipo A1, di tipo A2, e di tipo D

1. A seguito della sottoscrizione del contratto attuativo da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante, quest'ultima comunica al RUP e al DEC l'avvenuta sottoscrizione affinché il DEC, sulla base delle disposizioni impartite dal RUP, **proceda alla consegna del servizio entro il successivo giorno utile dopo la sottoscrizione del suddetto contratto attuativo**. Nei casi di urgenza, può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.

2. La consegna delle attività avviene mediante verbale, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo. Nel verbale di consegna del servizio dovrà essere concordemente attestato che: lo stato di fatto è rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'avvio, l'esecuzione del servizio e la prosecuzione delle attività. Nel verbale deve essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. Qualora, per il numero e la collocazione delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede alla consegna parziale del servizio, stabilendo in contraddittorio con l'Appaltatore i dettagli relativi alla successiva consegna parziale dei restanti natanti.
5. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore delle imbarcazioni da demolire con la conseguente assunzione da parte dello stesso delle responsabilità di cui all'art. 11 per tutta la durata delle operazioni.
6. Con specifico riferimento al **servizio A1 e A2 del Lotto 1, il concreto avvio delle attività**, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo, dovrà avvenire:
 - a. per quanto concerne il servizio di bonifica, relativamente alle attività non procrastinabili per ragioni ambientali, e di messa a secco e trasporto, contestualmente alla **consegna del servizio**;
 - b. **per quanto concerne il servizio di demolizione, entro 48 ore dalla data di consegna del servizio.**Dalla data di concreto avvio delle attività decorrono i termini di esecuzione del contratto.
7. Nella circostanza in cui non vengano rilasciate le prescritte autorizzazioni/permessi, per cause non imputabili all'impresa, in conseguenza dei tempi necessari alle autorità competenti, il DEC procederà in ogni caso alla verbalizzazione dell'avvio del servizio, dando atto che all'appaltatore potranno essere riconosciuti i giorni decorrenti dalla data di consegna alla data di rilascio delle autorizzazioni, decurtati dei giorni per ritardata presentazione delle richieste per ottenere le prescritte autorizzazioni, nell'ambito dell'eventuale proroga per l'ultimazione del servizio che l'appaltatore potrà richiedere al RUP dell'appalto, ai sensi dell'art.107 del codice dei contratti pubblici.
8. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla consegna, al DEC dell'appalto, le note con le quali richiede alle Autorità competenti le autorizzazioni che sono necessarie per l'esecuzione delle attività in appalto.
9. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni ottenute dalle competenti Autorità ed il cronoprogramma aggiornato per l'esecuzione delle prestazioni **del servizio**.
10. Con specifico riferimento al **servizio D del Lotto 2**, la consegna del servizio all'Appaltatore comporterà il contestuale **concreto avvio delle attività** delle prestazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'imbarcazione, ai fini della sicurezza ambientale dei luoghi in cui si trovano le imbarcazioni, mentre **per quanto concerne le prestazioni di messa a secco, trasporto e**

demolizione, qualora non sia necessario acquisire determinate autorizzazioni, l'Appaltatore dovrà dare immediato avvio anche alle suddette prestazioni del servizio.

11. Qualora l'Appaltatore non possa eseguire le prestazioni del servizio poiché in attesa del rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi da parte delle competenti Autorità, gli si potranno riconoscere i giorni che intercorrono tra la data di richiesta delle autorizzazioni e permessi alle suddette Autorità e la data di effettivo rilascio, nell'ambito della proroga che potrà essere richiesta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla consegna del servizio, al DEC dell'appalto, le note e relative ricevute di avvenuta consegna con le quali richiede alle Autorità competenti le autorizzazioni che sono necessarie per l'esecuzione delle attività in appalto. Qualora l'appaltatore ritardi nell'effettuare le citate richieste, i giorni di ritardo saranno decurtati nell'ambito della proroga concessa.

21.2 - Servizi di tipo B

1. A seguito della sottoscrizione del contratto attuativo da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante, quest'ultima comunica al RUP e al DEC l'avvenuta sottoscrizione affinché il DEC, sulla base delle disposizioni impartite dal RUP, proceda alla **consegna del servizio entro 2 giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del suddetto contratto attuativo. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. La consegna del servizio avviene mediante verbale, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo. Nel verbale di consegna del servizio dovrà essere concordemente attestato che: lo stato di fatto è rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'avvio, l'esecuzione del servizio e la prosecuzione delle attività. Nel verbale deve essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione, delle imbarcazioni da demolire con la conseguente assunzione da parte dello stesso delle responsabilità di cui all'art. 11 per tutta la durata delle operazioni.
5. Il **concreto avvio delle attività**, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo, dovrà avvenire:
 - a. per quanto concerne il servizio di bonifica, relativamente alle attività non procrastinabili per ragioni ambientali, e di messa a secco e trasporto, contestualmente alla **consegna del servizio**;
 - b. **per quanto concerne il servizio di demolizione, entro 48 ore dalla data di consegna del servizio.**

Dalla data di concreto avvio delle attività decorrono i termini di esecuzione del contratto. A seguito della consegna del servizio, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, entro 24 ore, al DEC dell'appalto, le note con le quali richiede alle Autorità competenti le autorizzazioni ed i permessi che sono necessari per l'esecuzione delle attività in appalto.

Qualora, per il numero e la collocazione delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all'affidamento dei natanti all'Appaltatore.

21.3 - Servizi di tipo C ed E

1. Per i servizi di tipo C ed E, a seguito della sottoscrizione del contratto attuativo da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante, quest'ultima comunica al RUP e al DEC l'avvenuta sottoscrizione affinché il DEC, sulla base delle disposizioni impartite dal RUP, proceda alla **consegna del servizio entro 5 giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del suddetto contratto attuativo. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
2. La consegna delle attività avviene mediante verbale, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo. Nel verbale di consegna del servizio dovrà essere concordemente attestato che: lo stato di fatto è rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi è tale da non impedire l'avvio, l'esecuzione del servizio e la prosecuzione delle attività. Nel verbale deve essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attività per l'Appaltatore e i siti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti.
3. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o delle unità da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.
4. La consegna delle attività comporta la contemporanea consegna all'Appaltatore, ai fini della distruzione delle imbarcazioni da demolire con la conseguente assunzione da parte dello stesso delle responsabilità di cui all'art. 11 per tutta la durata delle operazioni.
5. Il **concreto avvio delle attività**, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto attuativo, dovrà avvenire **entro 20 giorni** naturali consecutivi dalla consegna delle attività, al fine di consentire all'Appaltatore di acquisire le necessarie autorizzazioni; dalla data di concreto avvio delle attività decorrono i termini di esecuzione del contratto. A seguito della consegna del servizio, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, entro 24 ore, al DEC dell'appalto, le note con le quali richiede alle Autorità competenti le autorizzazioni ed i permessi che sono necessari per l'esecuzione delle attività in appalto. Qualora l'appaltatore ritardi nell'effettuare le citate richieste, gli ulteriori giorni in più rispetto al termine previsto, saranno conteggiati ai fini del concreto avvio delle attività. Ottenute le autorizzazioni, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al DEC per procedere alla verbalizzazione dell'avvio dell'esecuzione delle attività. Nella circostanza in cui non vengano rilasciate le prescritte autorizzazioni/permessi entro i suddetti 20 giorni dalla consegna del servizio, per cause non imputabili all'impresa, in conseguenza dei tempi necessari alle autorità competenti, il DEC procederà in ogni caso alla verbalizzazione dell'avvio del servizio dando atto che all'appaltatore potranno essere riconosciuti i giorni decorrenti dalla data di avvio alla data di rilascio autorizzazioni, decurtati dei giorni per ritardata presentazione delle richieste per ottenere le prescritte autorizzazioni, nell'ambito dell'eventuale proroga per l'ultimazione del servizio che l'appaltatore potrà richiedere al RUP dell'appalto, ai sensi dell'art.107 del codice dei contratti pubblici.

6. Qualora, per il numero e la collocazione delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo, la verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un'unica giornata, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio, stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all'affidamento dei natanti all'Appaltatore.

Art. 22 – Tempo assegnato per l'espletamento del servizio

22.1 Servizi di tipo A1, A2, C, D e E

1. Il tempo assegnato per l'esecuzione del contratto dopo il concreto avvio del servizio, è calcolato secondo il seguente schema:

Servizio	Giorni
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette) .	1
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici) .	3
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) .	4
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitré) .	5
Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 23 (ventitré) .	8
Per ciascuna imbarcazione di ferro di lunghezza lft superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)	12
Per ciascun gommoni .	nessuno
Navi soggette al reg. UE 1257/2013	200

Resta inteso che per i gommoni, che verranno affidati insieme a natanti di diverso materiale (VTR, legno, etc.), il tempo di esecuzione necessario per la loro distruzione rientrerà nel termine assegnato per il servizio di demolizione delle altre tipologie di natanti.

In ogni caso, il tempo assegnato per l'esecuzione di un singolo contratto di demolizione e smaltimento non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni per i servizi A1, A2 e D e 25 (venticinque) giorni per i servizi C ed E e superiore a 120 (centoventi) giorni, escluso il caso delle navi soggette al reg. UE 1257/2013.

2. Nel tempo contrattuale sono comprese le ferie contrattuali.
 3. Per i servizi di tipo "A1, A2 e D", ai termini come sopra calcolati sono aggiunti gli ulteriori seguenti giorni naturali di "andamento stagionale sfavorevole", quantificati come segue:

mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott		Nov	Dic
Giorni	+4	+4	+3	+2	+2	+2	+1	+1	+2	+2		+3	+4

4. Per i servizi di tipo “C ed E”, ai termini come sopra calcolati sono aggiunti gli ulteriori seguenti giorni naturali di “andamento stagionale sfavorevole”, quantificati come segue:

mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Giorni	+7	+7	+5	+4	+3	+2	+1	+1	+2	+3	+4	+7

22.2 Servizi di tipo B

1. Il tempo assegnato per l’esecuzione del contratto, dopo il concreto avvio del servizio, è calcolato secondo il seguente schema:

Servizio	Giorni
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft inferiore a metri 7 (sette) .	2
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici) .	3
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza lft pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 13 (tredici) .	4

In ogni caso, il tempo assegnato per l’esecuzione di un singolo contratto di demolizione e smaltimento non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni e superiore a 120 (centoventi) giorni.

2. Per i servizi di tipo “B”, ai termini come sopra calcolati sono aggiunti gli ulteriori seguenti giorni naturali di “andamento stagionale sfavorevole”, quantificati come segue:

mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Giorni	+7	+7	+5	+4	+3	+2	+1	+1	+2	+3	+4	+7

Art. 23 – Esecuzione anticipata in via d’urgenza

È fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di disporre l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, c. 8, del Codice dei Contratti e s.m.i..

Art. 24 – Cronoprogramma e P.O.S.

- Per ogni contratto, entro la data prevista per la sottoscrizione dello stesso, e comunque non oltre la data di consegna del servizio, l’Appaltatore deve predisporre ed inviare al RUP e al Direttore dell’esecuzione un **cronoprogramma** delle attività da eseguire, redatto in forma di “diagramma di Gantt” o analogo elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa ed il **piano operativo della sicurezza**.
- Il cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di esecuzione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro lo stesso giorno del ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell'esecuzione si sia pronunciato, senza giustificato motivo, il cronoprogramma si intenderà accettato dallo stesso.

Art. 25 – Proroghe, sospensione dell'esecuzione del contratto e ripresa delle attività

1. Quando, per effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non è in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel presente Capitolato, ne dà comunicazione immediata, o comunque nel tempo massimo di 48 ore dall'evento al Direttore dell'Esecuzione, specificando le attività rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore.
2. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione del servizio per cause di forza maggiore cessate le quali ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
3. Le sospensioni disposte dal Direttore dell'Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse, che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, non comportano lo slittamento del termine finale di conclusione del servizio per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all'art. 22.
4. Se l'Appaltatore o l'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e durante l'esecuzione di un contratto attuativo, risulti temporaneamente sospeso dall'Albo Gestori Ambientali, in una o più delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilità che la relativa attività venga svolta da un'altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione Appaltante, di concerto con il DEC, dispone la sospensione del contratto attuativo.
5. In ogni caso, se l'Appaltatore, **per causa a esso non imputabile**, non è in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa pervenga con almeno cinque giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale e fatta salva la decurtazione dei giorni per eventuale ritardata presentazione delle richieste necessarie per l'ottenimento delle previste autorizzazioni.
6. Il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione, concede - anche parzialmente - o nega la proroga richiesta entro 30 giorni dall'istanza.
7. Le disposizioni di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attività, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti indicati all'art. 24.

Art. 26 – Ultimazione delle attività

1. L'ultimazione delle attività, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Quest'ultimo effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore ed elabora nei successivi 5 giorni il certificato di avvenuta ultimazione e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
2. A seguito degli accertamenti disposti in contraddittorio con l'appaltatore, per il rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni, il direttore per l'esecuzione (DEC) ha facoltà di prevedere l'assegnazione, dandone atto nel Certificato di ultimazione, di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, aggiuntivi rispetto alla data che era stata prevista per l'ultimazione delle prestazioni, affinché l'appaltatore provveda al completamento di prestazioni del servizio di piccola entità, accertate dal DEC come del tutto marginali e non significative rispetto alle prestazioni complessive dell'appalto. Dell'eventuale mancato rispetto del suddetto termine, si darà atto con apposito verbale redatto dal DEC in contraddittorio con l'appaltatore e comporterà

l'inefficacia del certificato di ultimazione e l'applicazione delle penali contrattuali. Tale verbale sarà trasmesso al RUP per la conferma della decadenza del beneficio del termine perentorio e l'applicazione, in sede di verifica della conformità o del certificato di regolare esecuzione, delle penali giornaliere previste nel contratto d'appalto, a partire dalla prevista data di ultimazione del servizio. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a completare le rimanenti prestazioni, fornendo prova dell'avvenuta esecuzione al DEC, che procederà alla redazione di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 27 – Verifica della conformità e certificazione di regolare esecuzione

1. Per contratti attuativi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, la **verifica della conformità** dei servizi è effettuata da un soggetto all'uopo incaricato dalla Stazione Appaltante, che provvede ad emettere il relativo certificato.
2. Per contratti attuativi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal **certificato di regolare esecuzione**, emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e confermato dal Responsabile unico del Procedimento, previa attestazione da parte della Capitaneria di Porto competente per territorio – se necessario – della circostanza che le imbarcazioni sono state alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali nell'ambiente.
3. Ai fini della verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione almeno i seguenti documenti:
 - a) copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero, con attestazione delle quantità ricevute da parte dell'impianto di destinazione;
 - b) eventuale copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) copia delle eventuali fatture quietanzate dei corrispettivi spettanti al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.
4. L'attestazione della verifica di conformità o della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto attuativo.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti Pubblici, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, anche relativamente al certificato di regolare esecuzione.

Art. 28 – Penali e comunicazioni all'ANAC

1. Nel caso di **ritardo, rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni**, di cui all'art. 21 del presente Capitolato), è applicata una penale giornaliera pari al 0,1% dell'importo contrattuale netto di ciascun servizio. La penale è comminata dal RUP del contratto attuativo sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
2. Nel caso di **ritardo rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali** da parte dell'appaltatore, è applicata una penale giornaliera pari allo 0,03% dell'importo contrattuale netto di ciascun servizio per i primi 10 giorni e allo 0,1% per i giorni successivi. Pertanto, qualora il

direttore dell'esecuzione, in sede dei controlli tecnico-contabili, accerti il suddetto ritardato adempimento da parte dell'appaltatore, ne dà tempestiva comunicazione al RUP e alla Stazione Appaltante per la conferma della penale e ne darà, quindi, atto nel certificato di regolare esecuzione.

3. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto del contratto attuativo, il R.U.P. propone alla Stazione Appaltante la risoluzione dello stesso per grave inadempimento. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo netto contrattuale complessivo superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro così come disciplinato dall'art. 29 del presente Capitolato, e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all'Appaltatore.
4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L'applicazione della penale è preceduta da una rituale contestazione scritta del R.U.P. nei confronti dell'Appaltatore, cui il medesimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione.
6. L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di pagamento di penali.
7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
8. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva (con obbligo di reintegrarla entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
9. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore. In caso di disapplicazione, all'Appaltatore non può essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
10. La Stazione Appaltante si riserva di comunicare all'ANAC eventuali inadempienze dovute a negligenza dell'appaltatore occorse nell'esecuzione dei contratti.

Art. 29 – Cause di Risoluzione e Recesso degli Accordi Quadro

1. Gli Accordi Quadro si risolvono nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456.c., nelle seguenti fattispecie:
 - a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Appaltatore;
 - d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore;

- e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività affidata, tale da non permettere l'esecuzione del servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla cancellazione o alla sospensione per oltre tre mesi dell'esecutore dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
 - g) scadenza senza contestuale rinnovo entro tre mesi della certificazione del sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001;
 - h) venir meno per oltre tre mesi delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualità, previste dall'articolo 15, sezioni Lotto 1 e Lotto 2, del disciplinare di gara, facenti parte dell'offerta tecnica prodotta in sede di gara;
 - i) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks) trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante;
 - j) tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 4. La Stazione Appaltante, su proposta del RUP degli Accordi Quadro, ha **facoltà** di procedere alla risoluzione degli Accordi Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
 - a) prima dei tre mesi previsti dal precedente comma 1, lettera f, con provvedimento adeguatamente motivato;
 - b) risoluzione per **ritardo** della conclusione dei contratti attuativi per un importo netto contrattuale complessivo superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
 - c) **mancata sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore**, di contratti attuativi per un importo netto complessivo superiore al 20% del valore massimo dell'Accordo Quadro;
 - d) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio, accertati dal direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 5. ritardo rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni di cui all'art. 21 del presente Capitolato
 6. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
 7. Ogni ipotesi di risoluzione dei singoli Accordi Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, comporta la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dell'Esecuzione redige, in contraddittorio con l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
 8. In tutti i casi di risoluzione degli Accordi Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata da

quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all'Appaltatore una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

9. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dagli Accordi Quadro e dai relativi contratti attuativi in ogni momento, con le forme e le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 30 – Contestazioni e Riserve

1. Il Direttore dell'Esecuzione comunica al Rup le **contestazioni** insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate. Il rappresentante dell'impresa affidataria firma il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda avanzare **riserve** in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione, a pena di inammissibilità, delle somme in via definitiva di cui il medesimo ritiene di avere diritto. Le stesse dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione, via PEC, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti, a pena di decadenza.
3. Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al Rup delle riserve formulate per iscritto e trasmette nel termine di dieci giorni dalla ricezione delle stesse una propria relazione riservata.
4. Il Rup valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell'art. 205 del d.lgs.n. 50/2016. Si applica la.
5. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame secondo la procedura prevista all'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, commi 5 e 6.

Art. 31 – Normativa di Riferimento

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite, oltre che dal presente capitolato tecnico di appalto, anche da:
 - tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per l'esecuzione di servizi;
 - leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
 - disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - leggi e patti sindacali;
 - tutte le norme in materia di antimafia;
 - tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - tutte le leggi in vigore relative alla tutela dell'ambiente.
2. La principale normativa di riferimento è la seguente:
 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
 - D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 301 bis);
- DM 23/11/2005, N. 295 – Regolamento in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'art. 301-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i. [Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.];
- D.P.R 633/1972 [Codice istitutivo dell'I.V.A.];
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Testo Unico Imposta di Registro];
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972
- Convenzione Marpol 73/78 – Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;
- Convenzione SOLAS 74 e s.m.i.;
- Nuovo Codice della Strada – D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, coordinato con le disposizioni della Legge 29 luglio 2010, n.120;
- Legge 327/2000 e s.m.i. – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
- REG. (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.
- decisione di esecuzione UE 2016/2323 e s.m.i. "elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi".
- D.P.R. n. 207 del 2010 (per le parti vigenti).
- D.M n. 49 del 7 marzo 2018.
- Legge n. 120/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- D.P.R. n. 357/1997 – Legge regionale 13/2007 – D.A. 36/GAB del 14.02.2022 Regione Siciliana in materia VINCA.
- Si applica inoltre, laddove non in contrasto con normativa sopravvenuta, la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2003.

Il Direttore Territoriale

Luigi Liberatore

firmato digitalmente

Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41.

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*;

Visto il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, ed in particolare l'art. 1, recante modifiche all'art. 12 del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;

Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumità e della sicurezza portuale;

Considerato che nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di conversione del predetto *decreto-legge n. 51 del 2002* si rileva, tra l'altro, che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo";

Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni utilizzate nel corso di operazioni di immigrazione clandestina, nonché di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa per il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo coinvolti;

Vista la nota 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale si istituisce un "Tavolo di lavoro" presso il Dipartimento medesimo, al fine di completare le principali linee organizzative e le concrete modalità di esecuzione dell'art. 1 del *decreto legge n. 51 del 2002*;

Acquisiti i pareri favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Comando generale delle Capitanerie di porto e dell'Agenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del "Tavolo di lavoro", in data 4 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della giustizia, in data 7 gennaio 2003, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 21 gennaio 2003;

Adotta

la seguente circolare:

A) Premesse.

1. Il *decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51*, convertito, con modificazioni, nella *legge 7 giugno 2002, n. 106*, introduce modifiche alla disciplina dettata dall'art. 12 del testo unico in materia di immigrazione (*decreto legislativo n. 286 del 1998*, di seguito denominato testo unico), relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per il trasporto di ingenti masse di clandestini.

Più in particolare, il comma 8 dell'art. 12 del predetto testo unico prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso delle predette operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalità istituzionali: attività di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Prima della modifica legislativa, i mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti non potevano essere distrutti prima del provvedimento definitivo di confisca.

Con il recente intervento legislativo è invece possibile procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento definitivo di confisca. Il nuovo comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli areomobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticorruzione), prevede infatti la possibilità, da parte delle competenti autorità doganali, di procedere, in mancanza di istanze di affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.

Dette convenzioni possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

Una ulteriore importante innovazione è contenuta nel nuovo comma 8-ter che recita: «la distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente». Con tale provvedimento, dispone il comma 8-quater, sono altresì fissate le relative modalità di esecuzione.

Il procedimento di distruzione a seguito di provvedimento definitivo di confisca di cui al previgente comma 8-bis, è rimasto inalterato, e con la novella è stato inserito - per motivi di necessaria coerenza testuale - al comma 8-quinquies.

2. Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento è ancora in corso, distoglie i beni sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restituzione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p. e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorità amministrative.

Muta conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano inalienabili, ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-bis del testo unico, mentre il regime ordinario prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, quando la custodia dei beni diventa eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).

3. Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il ddl di conversione si rileva tra l'altro che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo".

La presente circolare si pone quindi l'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti nel medesimo procedimento.

Essa è stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni svolte in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al quale hanno preso parte l'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'economia e delle finanze (Ufficio legislativo, finanze, Dipartimento per le politiche fiscali e Ragioneria generale dello Stato), dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e delle infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna e Comando generale Capitanerie di porto), e l'Agenzia delle dogane.

B) Il procedimento.

1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria ed effettuato dalla stessa autorità giudiziaria ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati (come identificati dall'art. 57 c.p.p.).

Nei casi di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono materialmente al sequestro trasmettendo, non oltre quarantotto ore, il relativo verbale al pubblico ministero del luogo ove il sequestro è stato eseguito.

Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida del sequestro probatorio e alla contestuale nomina del custode giudiziario, in grado di assicurare le opportune attività di conservazione e di eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).

2. In presenza di una situazione di elevato rischio ambientale, anche su specifica indicazione dell'ASL competente per territorio, qualora le condizioni del mezzo richiedano interventi di bonifica prima del trasferimento presso idoneo sito, finalizzati, in particolare, ad evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii ed altri liquami eventualmente presenti, potrà trovare applicazione la specifica Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione e novazione di contratto sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999.

Qualora, a seguito delle predette operazioni di bonifica, il rimorchio del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio a causa della accertata impossibilità di mantenimento della galleggiabilità dell'unità navale), si procederà con urgenza all'attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.

3. Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unità navale (es. Guardia costiera, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare.

La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi:

- all'arrivo del mezzo;
- alle sue principali caratteristiche tecniche;
- alle condizioni attuali;
- ad una sommaria valutazione economica e/o alle possibilità di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del testo unico;
- alle condizioni di navigabilità;
- ad eventuali problematiche ambientali.

Completata la scheda, la Capitaneria di porto provvederà al suo inoltro, privilegiando modalità di carattere telematico, alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
- Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;
- Agenzia delle dogane;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ricevuta la comunicazione relativa alla scheda tecnica, l'UTG verifica, mediante adeguata informativa ai soggetti istituzionali potenzialmente interessati sul territorio nazionale (e a tal fine ricorrendo anche all'istituto della conferenza di servizi), la presenza di eventuali istanze di affidamento per attività di polizia o per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

In caso di esito positivo, l'UTG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, l'elenco dei soggetti interessati e, su indicazione della stessa, procederà all'affidamento del bene al soggetto richiedente, da disporsi a cura dell'autorità giudiziaria procedente.

La redazione del verbale di passaggio di consegna rappresenta il momento in cui i relativi costi di manutenzione e di funzionamento del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che lo riceve in affidamento.

Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento è da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtù dell'art. 12, comma 8-quinquies, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo stesso ente che lo ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene viene acquisito dallo Stato.

5. In caso di esito negativo in ordine all'attività di accertamento di cui al punto precedente, l'Ufficio territoriale del Governo - UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, presenta istanza all'autorità giudiziaria procedente, affinché questa, qualora ritenga non necessario mantenere il sequestro a fini probatori, disponga la consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane per la distruzione, ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del testo unico. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12, comma 8-ter, come descritto al successivo paragrafo C.

6. L'Agenzia delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una apposita convenzione con una ditta del settore, secondo le modalità di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.

Nel caso in cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica rischi di rallentare eccessivamente i tempi della procedura di distruzione, gli uffici dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi della facoltà - prevista dall'art. 301-bis del testo unico in materia doganale - di stipulare convenzioni anche "in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore".

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Comando generale delle Capitanerie di porto, predispone un elenco-albo delle ditte demolitrici presenti sul territorio nazionale, in possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la categoria di attività in questione.

C) Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di conservazione del mezzo, può intervenire direttamente, dietro segnalazione dell'UTG, delle Capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente.

A tal fine, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede all'istruttoria, facendo anche ricorso - ove ritenuto opportuno - all'istituto della conferenza di servizi di tipo "istruttorio", chiedendo alle amministrazioni competenti (tra cui UTG, Capitaneria di porto, autorità portuale e ANPAT) di trasmettere, entro e non oltre dieci giorni, una relazione circa:

- lo stato di imminente alterazione del bene;
- il potenziale pregiudizio per l'operatività portuale;
- i possibili danni arrecati all'ecosistema;
- lo scarso o nullo valore commerciale del bene;
- la mancanza di istanze di affidamento;
- altre notizie comunque utili.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al punto precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessità di intervenire, richiede all'autorità giudiziaria procedente il prescritto nulla osta alla distruzione.

3. Nel provvedimento di distruzione emanato dal Presidente del Consiglio vengono indicate le relative modalità di esecuzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.

4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno delegare l'emanazione del provvedimento di distruzione ad altra autorità, nel relativo provvedimento di delega sono altresì individuati i principi ed i criteri direttivi cui deve attenersi l'autorità delegata, nonché il reperimento delle risorse finanziarie.

Anche in detta ipotesi debbono essere indicate le opportune modalità di esecuzione, nel rispetto dei parametri indicati al successivo paragrafo D.

D) Modalità di esecuzione.

1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:

- a) messa in sicurezza;
- b) operazioni di bonifica ambientale;
- c) rimozione del mezzo;
- d) smaltimento.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, si suggerisce la seguente procedura:

- allestimento del cantiere utilizzando solo la superficie necessaria;
- messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilità al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;

- messa in sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti intorno al relitto a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;
- asportazione di tutti i materiali infiammabili;
- sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a trattamento finale di smaltimento;
- svuotamento del relitto dal materiale accumulato ed avvio allo smaltimento, compreso l'eventuale materiale sabbioso, presumibilmente depositato nei compartimenti allagati;
- messa a secco del relitto appena possibile, per concludere le operazioni nel cantiere allestito;
- bonifica dell'area adibita a cantiere, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;
- smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;
- comunicazione immediata del termine delle operazioni all'autorità che ha emanato il provvedimento di distruzione, a quella che ha comunque stipulato la convenzione ai fini delle suddette operazioni di distruzione, nonché alla Capitaneria di porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procederà alla verifica della buona esecuzione dei lavori e, di intesa con l'ARPA, ad attestare, dopo il positivo esito delle analisi delle acque marine e della sabbia, l'assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica.

3. Atteso che per l'attività di distruzione nel suo complesso sono necessari diversi interventi autorizzatori sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente, dell'operatività portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi della procedura e quindi il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi su iniziativa dell'autorità amministrativa preposta alle operazioni di distruzione a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

4. È rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere, tra le modalità di distruzione, alla sommersione deliberata dell'unità navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per l'ecosistema marino ed individuazione di un idoneo fondale.

E) Profili attinenti alla spesa.

1. Sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, gli enti maggiormente coinvolti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale delle Capitanerie di porto, il Ministero dell'economia - Dipartimento delle politiche fiscali, e della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per le risorse idriche, e il Ministero dell'interno, provvederanno alla elaborazione e alla predisposizione di un Piano di interventi pluriennale, che indichi il numero di imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate nelle regioni interessate, i tempi di attuazione e i relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche delle potenziali istanze di affidamento. A tal fine, occorre acquisire i seguenti elementi di valutazione (tra parentesi sono indicati gli enti che saranno chiamati in prima persona a svolgere tale compito di rilevazione):

- numero e localizzazione delle imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate sul territorio regionale di propria competenza (Comando generale Capitanerie di porto);
- individuazione dei mezzi suscettibili o meno, in base al loro stato di conservazione, di istanze di affidamento da parte di soggetti pubblici (UTG);
- valutazione in ordine alla possibilità di attivare la procedura ordinaria di cui al comma 8-bis (UTG);
- esistenza sul territorio di imprese idonee e disponibili a svolgere le operazioni di distruzione (operazione strettamente collegata a quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento delle politiche fiscali);
- individuazione delle situazioni di particolare gravità od urgenza tali da attivare immediatamente il procedimento di cui all'art. 8-ter (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e UTG), a seguito di:
 - a) verifica circa le condizioni dei mezzi e, se del caso, del loro stato di imminente alterazione;
 - b) valutazione in ordine al potenziale pregiudizio per l'operatività portuale, ai possibili danni arrecati all'ecosistema ed ai fattori ambientali in generale, nonché verifica complessiva sullo stato di pericolo per la pubblica incolumità, la sicurezza e l'igiene.

2. Per tutti i procedimenti la spesa sarà ripartita tra il Ministero della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla consegna del bene ai fini della distruzione) e l'autorità doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, la cui competenza, dal punto di vista finanziario, si radica nel momento della consegna materiale del bene.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo B, punto 6, l'Agenzia delle dogane applica, ove possibile, le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, inviando alle ditte ritenute idonee e comprese nell'elenco-albo del Dipartimento delle politiche fiscali, uno schema di atto nel quale inserire, tra le condizioni contrattuali, l'eventuale trasporto delle imbarcazioni medesime.

Di conseguenza, sarebbe necessario fissare anche un contenuto minimo dell'offerta, tale da avere a disposizione un piano tecnico (tempi e modalità di rimozione, verifica anti-inquinamento, eventuale bonifica, trasporto e distruzione) e un piano finanziario dell'intera operazione.

Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai fini della distruzione, di più mezzi riuniti "per lotti", in modo da assicurare un introito per lo Stato ovvero il massimo risparmio di spesa.

A tal fine, nella determinazione del corrispettivo si suggerisce altresì di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri di formulazione dell'offerta ed a scomputo, quindi, della somma complessivamente da corrispondere alla ditta aggiudicataria, della voce relativa alla cessione dei materiali risultanti dalla distruzione.

Pertanto, ove lo si ritenga economicamente vantaggioso, si può procedere alla vendita dei materiali di risulta della distruzione dei mezzi sequestrati, previa immissione in consumo nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del Reg. (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, previo pagamento dei diritti doganali afferenti.

Resta ferma la facoltà per l'Agenzia delle dogane, prevista per legge, di potere derogare alle norme sulla contabilità di stato. In tal caso:

ai fini della scelta del contraente, si dovrà assicurare il giusto temperamento tra i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la celerità e la sicurezza delle azioni procedurali di distruzione del mezzo. Si suggerisce, in proposito, di esperire una indagine esplorativa di mercato;

dovranno comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo dell'operazione "a costo zero" per l'erario.

4. Premessa la necessità di prefigurare, ai fini della distruzione, una "operazione (tendenzialmente) a costo zero" per lo Stato, si ravvisa tuttavia l'esigenza e l'opportunità di procedere alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti casi:

- fase di avvio dell'intero intervento;
- ipotesi in cui la distruzione non comporta utili, ma soltanto oneri, per lo Stato (impossibilità di ottenere un introito dalla vendita dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento, ecc.);
- ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-bis, del testo unico, le spese per la distruzione dei mezzi sequestrati saranno poste a carico dell'Agenzia delle dogane, attraverso l'attribuzione dei relativi fondi necessari e secondo modalità successivamente da indicare.

Per le ipotesi di cui al comma 8-ter, relativamente agli impegni sostenuti nell'anno 2002 si provvede, nel rispetto delle procedure individuate nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1, ad individuare, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi di rimozione più urgenti, con particolare riferimento all'aspetto ambientale; i relativi oneri, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere imputati su specifici capitoli di spesa all'uopo indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni direttamente interessate sono comunque tenute a garantire, anche tramite l'utilizzo di idonei mezzi informatici, la massima diffusione della presente circolare.

per il Presidente

Letta

Annexo 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione

I seguenti elenchi riepilogativi dei principali termini e scadenze fissati dal Disciplinare, non sono da considerarsi esaustivi di tutti gli adempimenti spettanti all'Appaltatore e delle connesse scadenze, quali, ad esempio, quelli connessi all'autorizzazione di eventuali subappalti.

Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo A1, A2 e D.

Attività	Rif.	Termini
Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 3	Il contratto è inviato almeno 24 ore prima della data di stipula; la sottoscrizione avviene nella data fissata dalla S.A. .
Consegna del Piano di Sicurezza di cui all'art. 18.4 e del Cronoprogramma di cui all'art.24 tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1, c. 7	Entro la data della stipula del contratto
Consegna del servizio	Art. 21.1 c. 1	Entro il giorno successivo alla sottoscrizione del contratto. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
Concreto avvio delle attività	Art. 21.1 c. 5	Contestualmente alla consegna per il servizio di bonifica ed entro 48 ore dalla consegna per il servizio di demolizione.
Completamento del servizio	Art. 22.1 c. 1	Non meno di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di concreto avvio del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.

Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo B.

Attività	Rif.	Termini
----------	------	---------

Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 3	Il contratto è inviato almeno 24 ore prima della data di stipula; la sottoscrizione avviene nella data fissata dalla S.A. .
Consegna del Piano di Sicurezza di cui all'art. 18.4 e del Cronoprogramma di cui all'art.24 tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 7	Entro la data della stipula del contratto
Consegna delle servizio	Art. 21.2, c. 1	Entro 2 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Art. 18.1 c.5	Entro la data di consegna delle attività.
Trasmissione al DEC delle richieste di autorizzazioni e permessi necessari alla autorità competenti	Art. 21.2 c.5	Entro 24 ore dalla consegna del servizio
Concreto avvio delle attività	Art. 21.2. c. 5	Per il servizio di bonifica, messa a secco e trasporto, nello stesso giorno di consegna del servizio Per il servizio di demolizione, entro 48 ore dalla data di consegna del servizio
Completamento del servizio	Art. 22.2 c. 1	Non meno di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di concreto avvio del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.

Termini di esecuzione dei contratti attuativi di tipo C ed E.

Attività	Rif.	Termini
----------	------	---------

Sottoscrizione del contratto attuativo	Art. 5.1 c. 4	Il contratto è inviato almeno 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, salvo ricorso al subappalto.
Consegna del Piano di Sicurezza di cui all'art. 18.4 e del Cronoprogramma di cui all'art.24 tramite il RUP o il Direttore Esecuzione (se diverso dal RUP)	Art. 5.1 c. 7	Entro la data della stipula del contratto.
Consegna del servizio	Art. 21.3 c. 1	Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto attuativo. Nei casi di urgenza può essere disposta l'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti	Art. 18.1 c.5	Entro la data di consegna delle attività.
Trasmissione al DEC delle richieste di autorizzazioni e permessi necessari	Art. 21.3 c.5	Entro 24 ore dalla consegna del servizio
Concreto avvio delle attività	Art. 21.3 c. 5	entro 20 naturali e consecutivi giorni dalla data di consegna del servizio.
Completamento del servizio	Art. 22.1 c. 1	Non meno di 25 giorni naturali e consecutivi dalla data di concreto avvio del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.